

Cap. XV – Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

a) Perle, Gemme e Pietre preziose naturali e sintetiche

PERLE E PIETRE PREZIOSE

Art. 366 – *Trattative e forme del contratto*

I contratti sono di norma stipulati verbalmente. Normalmente non si inviano perle e pietre preziose su altra piazza per essere esaminate nel corso di trattative di vendita.

Art. 367 – *Oggetto del contratto*

Oggetto di contrattazione sono:

- a) le pietre preziose;
- b) le pietre naturali fini (c.d. pietre dure);
- c) le pietre sintetiche;
- d) le perle;
- e) le perle coltivate con o senza nucleo.

Art. 368 – *Conclusioni del contratto per le perle*

Nelle contrattazioni di perle in filo i suggelli apposti dal proponente alle estremità del filo non possono, durante le trattative, essere rimosse dall'altra parte.

La rimozione dei suggelli comporta accettazione della proposta di vendita.

Art. 369 – *Unità di base di contrattazione*

Unità di misura per il diamante, lo smeraldo, il rubino e lo zaffiro è il carato metrico, il quale corrisponde a grammi 0,20.

Per il diamante si suole anche far riferimento al grano metrico, corrispondente alla quarta parte del carato.

Le altre pietre sono contrattate a carato metrico, a grammo o a pezzo.

Per le perle l'unità di misura è il grano metrico; per le perle coltivate il carato metrico.

Per i fili di perle e per le perle comunque combinate, si suol determinare una base di calcolo, chiamata «una volta il peso», che si ottiene sommando il quadrato del peso, espresso in grani, nelle singole perle. Secondo il pregio delle perle ne viene determinato il prezzo moltiplicando la base suddetta per un indice di valutazione, chiamato prezzo in volte (ad es. 10,50, 100, 500 ed oltre, volte il peso).

Art. 370 – *Requisiti della merce*

Il diamante dicesi puro quando, esaminato con la lente acromatica ed aplana-
tica a 10 ingrandimenti, con luce normale, da un qualificato operatore commer-
ciale del ramo, appare assolutamente trasparente, esente da inclusioni e da difetti
interni.

Le pietre preziose di colore (smeraldi, rubini, zaffiri ecc.) sono qualificate
dalla propria denominazione scientifica che le distingue.

Gli aggettivi: vero, prezioso, fine, naturale, autentico, stanno a designare sol-
tanto le pietre preziose e le perle e non possono in alcun caso essere adottati per
le pietre sintetiche o imitazioni né per le perle coltivate.

Art. 371 – *Consegna*

Di regola la consegna delle perle e delle pietre preziose si esegue di persona.

Art. 372 – *Verifica della merce*

Il peso ed il numero delle gemme si controllano all'atto della consegna.

Art. 373 – *Assicurazione*

Nelle consegne eseguite su altra piazza l'onere e il costo dell'assicurazione
gravano su chi spedisce le perle e pietre preziose, anche nel caso di restituzione
delle stesse.

Art. 374 – *Pagamento della merce*

Il pagamento si esegue di norma alla consegna della merce.

Nel caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine pattuito, decorrono
sulla somma dovuta gli interessi.

Art. 375 – *Reclami*

Dopo la consegna non sono ammessi reclami.

Art. 376 – *Taglio e incastonatura*

Il taglio delle pietre preziose viene eseguito a rischio del committente per
quanto attiene alle accidentalità della lavorazione (rottture, sfaldamenti, ecc.).

L'incastonatura è anch'essa eseguita a rischio del committente; tuttavia, è
buona norma, nel caso di rottura della pietra, ricercare accordi per un equo con-
temperamento del danno.

Art. 377 – *Pagamento (taglio e incastonatura)*

Il pagamento per il taglio e la incastonatura delle gemme è dovuto all'atto della consegna dell'opera eseguita.

Art. 378 – *Mediazione*

Qualora la compravendita venga conclusa con intervento di mediatore a questo è dovuta la provvigione dell'1% da parte di ciascuno dei contraenti.

DIAMANTI PER USO INDUSTRIALE

Art. 379 – *Forma del contratto*

I contratti sono normalmente stipulati per iscritto.

Art. 380 – *Oggetto del contratto*

Oggetto del contratto è il diamante in cristalli o in polvere di varia granulazione.

Art. 381 – *Requisiti della merce*

La polvere deve essere esente da corpi estranei.

Il valore dei diamanti in cristalli è determinato dal grado di purezza e, a parità di purezza, dalla grandezza dei cristalli e dalla loro forma.

Art. 382 – *Consegna*

Le consegne vengono normalmente eseguite di persona, previo controllo della merce.

Art. 383 – *Assicurazione*

Nelle consegne su altra piazza l'onere di provvedere all'assicurazione incombe al venditore, il quale ne addebita il costo all'acquirente.

Art. 384 – *Pagamento*

Il pagamento si esegue, di regola, a 60 o 90 giorni dalla data della fattura. Nel caso di ritardato pagamento, decorrono sulla somma dovuta gli interessi.

Art. 385 – *Taglio e incastonatura*

Per il taglio e la incastonatura dei diamanti industriali si applicano le norme dell'art. 376 e dell'art. 377.

Art. 386 – *Definizione delle materie*

Le professioni che utilizzano pietre preziose e fini distinguono due categorie di materie:

1) *Le materie naturali*

A) Le materie naturali sono interamente formate dalla natura senza alcun intervento umano.

A1) *Le pietre preziose, fini e decorative*

Le pietre preziose, fini e decorative sono minerali e rocce formate nei giacimenti naturali senza l'intervento dell'uomo.

A2) *Le perle*

Le perle sono formazioni naturali secrete accidentalmente e senza alcun intervento umano all'interno dei molluschi. Esse sono composte da una materia organica (una scleroproteina detta conchiolina) e da carbonato di calcio, generalmente sotto forma di aragonite, disposto a stratificazioni concentriche.

A2.2) *Le perle «blister»*

Le perle «blister» sono formazioni perlifere della parete interna della conchiglia, di forma irregolare ed incavata, secrete accidentalmente e senza alcun intervento umano.

A3) *Le sostanze organiche*

Le sostanze organiche sono prodotti naturali di origine animale o vegetale che al momento della loro formazione non hanno subito alcun intervento umano.

2) *I prodotti artificiali*

B) I prodotti artificiali sono provocati o fabbricati parzialmente od interamente dall'uomo.

B1.1) *Le pietre sintetiche*

Le pietre sintetiche sono dei prodotti cristallizzati o ricristallizzati la cui fabbricazione in qualsiasi modo è stata provocata, parzialmente o totalmente dall'uomo. La loro composizione chimica, la loro struttura cristallina e/o le loro proprietà fisiche corrispondono a quelle delle pietre naturali che esse imitano.

B1.2) *Le doppiette e le triplete*

Le doppiette e le triplete sono dei corpi cristallizzati e/o amorfi composti da

due o più parti unite per incollatura, fusione, cristallizzazione o ricristallizzazione, effetti provocati dall'intervento umano.

I loro componenti sono costituiti sia da pietre preziose o fini, sia da minerali qualsiasi, od anche pietre sintetiche o prodotti chimici.

B1.3) *Le imitazioni*

Le imitazioni sono copie di pietre naturali o sintetiche od anche prodotti di fantasia interamente o parzialmente fabbricati dall'uomo.

Queste pietre imitano l'effetto, il colore e l'apparenza delle pietre naturali o sintetiche senza possederne le proprietà chimiche e/o le proprietà fisiche e/o la struttura cristallina.

B1.4) *Le pietre ricostituite*

Le pietre ricostituite sono dei prodotti artificiali fabbricati dall'uomo con l'aiuto della fusione o liquefazione di minerali od altri prodotti.

B2.1) *Le perle di coltura*

Le perle di coltura sono formazioni perlifere interamente o parzialmente provocate dall'intervento umano all'interno dei molluschi produttori. Esse possono essere formate con o senza l'introduzione di un nucleo.

B2.2) *Le perle di coltura doppiette o triplete*

Le perle di coltura doppiette o triplete sono prodotti risultanti dalla unione effettuata dall'uomo di una parte superiore di perla di coltura ed una o più parti inferiori della medesima o di differenti materie.

B2.3) *Le imitazioni di perle*

Le imitazioni di perle sono prodotti di fantasia interamente o parzialmente fabbricati dall'uomo, imitanti l'apparenza, il colore e l'effetto delle perle naturali o di coltura senza possederne le proprietà fisiche e chimiche né la struttura.

B3) *Le imitazioni di prodotti organici*

Le imitazioni di prodotti organici sono prodotti fabbricati dall'uomo che non corrispondono né chimicamente, né fisicamente ai loro modelli naturali, ma imitano semplicemente la loro apparenza, il loro colore ed il loro effetto.

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

Art. 387 - *Generalità*

a) Le pietre preziose, le pietre fini, le perle, le perle di coltura, le sostanze organiche, i prodotti sintetici e le imitazioni di pietre, di perle e di sostanze organiche debbono essere designati dalle denominazioni corrispondenti alle definizioni da A ad A3 - da B a B3:

Questa regola è da applicare particolarmente nel caso della designazione di queste materie in una pubblicazione ufficiale, così come in tutte le comunicazioni indirizzate al pubblico o in occasione di tutte le relazioni d'affari (ad esempio sui documenti pubblicitari, sulle etichette, sui certificati, le bolle di consegna, le fatture, ecc.).

b) Le disposizioni di applicazione, relative alle denominazioni del sommario allegato, sono stabilite in relazione agli usi del commercio delle pietre e delle perle comprese nelle definizioni da A ad A3 e da B a B3 e della oreficeria-gioielleria. Se le denominazioni di questa nomenclatura esigono dei complementi, queste aggiunte devono figurare, in caso di presentazione scritta, in caratteri della stessa dimensione e dello stesso colore di quelli della denominazione medesima, esclusa ogni abbreviazione. Le infrazioni a queste disposizioni devono essere sanzionate conformemente alle leggi in vigore, in particolare quelle di repressione delle frodi, delle falsificazioni e della concorrenza sleale.

c) Allorché queste materie definite dalle lettere A e B vengono esposte, quale che sia il modo di esposizione, vi è motivo di applicare le seguenti regole: in occasione di esposizioni, non esclusivamente dedicate alle pietre preziose e fini e/o alle perle, così come a gioielli unicamente ornati di pietre preziose e fini e/o perle, ma in cui sono presenti, esclusivamente o no, dei prodotti artificiali e/o gioielli ornati di elementi naturali e di elementi artificiali, un cartello ben visibile deve informare chiaramente il pubblico sulla natura degli oggetti esposti e sulla loro composizione.

d) Se i gioielli composti da più pietre o perle non comportano unicamente, in più della loro montatura, delle pietre preziose o fini o delle perle o un gruppo di queste materie, una etichetta ben visibile riferita a ciascun gioiello deve indicare il dettaglio della sua composizione (particolarmente quando un gioiello comporta una mescolanza di pietre naturali e di pietre artificiali).

Art. 388 – *Designazione di colore e di luogo di origine*

a) Le indicazioni di colore e di luogo di origine fin qui utilizzate per designare il colore delle pietre preziose e fini non possono più essere impiegate.

b) Le indicazioni di luogo di origine non possono essere aggiunte a meno che non vi sia alcun dubbio o si possa fornire la prova della loro origine.

Questa prova è data sia dalle caratteristiche fisiche, sia dalle inclusioni della pietra, sempre che esse siano caratteristiche di una definita località.

Art. 389 – *Impiego abusivo di nomi di minerali ed altri termini*

a) E' inammissibile utilizzare dei nomi di minerali o di pietre preziose o fini come attributi di colore ad esempio «rubino spinello», «alessandrite zaffiro».

b) E' inammissibile accoppiare nomi di pietre preziose o fini con altre desi-

gnazioni di pietre. Perciò la varietà gialla del quarzo non deve essere designata come «quarzo topazio», «citrino topazio» o «topazio citrino»; solo la designazione «citrino» è autorizzata.

c) Il sommario allegato indica il nome esatto dei minerali di uso più comune impiegati nel commercio. E' consentito utilizzare, in luogo o sostituzione di questi termini commerciali, la designazione mineralogica o petrografica della pietra (ad esempio, olivina, in luogo di peridoto).

Art. 390 – *Impiego abusivo dei nomi di taglio*

a) E' inammissibile impiegare unicamente il nome del taglio per designare una pietra (vedere l'eccezione di cui al punto d).

b) E' inammissibile utilizzare termini che si riferiscono al taglio come «brillante», «rosa», «baguette», ecc., senza l'aggiunta del nome esatto della pietra.

c) L'indicazione del genere di taglio non deve designare che questo:

Esempio:

- diamante taglio brillante;
- diamante taglio rosa;
- diamante taglio a goccia, marquise, o navetta, o baguette;
- diamante taglio smeraldo (emerald cut) ecc.

d) Il termine «brillante» impiegato da solo non può applicarsi che al diamante taglio brillante.

e) Il taglio brillante o «taglio pieno» è la forma rotonda che comporta nella sua parte superiore (lato della tavola) non meno di 32 faccette (tavola esclusa) e nella sua parte inferiore (lato della «culasse») almeno 24 faccette (culasse esclusa).

f) Gli altri tagli (8/8, 16/16, taglio antico, ecc.) devono essere designati come tali.

Art. 391 – *Pietre il cui colore è stato modificato artificialmente*

a) Le pietre colorate artificialmente od il cui colore è stato modificato artificialmente:

– per trattamento fisico, chimico o fisico-chimico (es. un'agata colorata in verde per imitare il crisoprasio, o un diamante «irradiato» o un diamante al quale sia stato applicato un rivestimento)

– particolarmente con un'esposizione a radiazione o bombardamenti nucleari (ad esempio zaffiro giallo, kunzite o diamante);

– particolarmente con un trattamento a mezzo di prodotti chimici (ad esempio opale tinto in nero, giada tinta artificialmente);

devono essere designate in tal modo che la modificazione artificiale del loro colore sia chiaramente menzionata nella loro denominazione.

b) Le pietre preziose e fini il cui colore e l'apparenza siano stati modificati

artificialmente, devono essere designati con il loro nome reale (vedere il sommario allegato) alla condizione espressa che questa denominazione sia seguita immediatamente dalla indicazione che il colore da esse presentato proviene da una modificazione artificiale del loro colore naturale, ad esempio: «con rivestimento», «colorato artificialmente», «bruciato», «bombardato», «irradiato», «trattato», ecc. Si scriverà dunque «turchese trattata», «turchese paraffinata», «diamante il cui colore è stato modificato artificialmente».

c) Tutte le pietre, preziose e fini, il cui colore è stato modificato artificialmente allo scopo di imitare un'altra pietra, od un'altra varietà della stessa pietra, devono essere designate come tali senza equivoci, per esempio:

- diaspro tinto in blu (imitante il lapislazzuli);
- zirconi incolori e blu trattati termicamente;
- giada tinta;
- opale nero tinto.

d) Sono escluse dalle regole esposte nell'art. 391 le pietre fini e di ornamento di cui al seguente elenco e che hanno subito una trasformazione permanente ed irreversibile del loro colore a causa di un trattamento termico o per azione di un acido:

- agata (agata venata - corniola - onice - agata verde - agata blu);
- berillo (acquamarina - morganite - goshenite);
- quarzo (citrino - prasiolite);
- spodumene (kunzite);
- topazio (topazio rosa);
- tormalina (tutti i colori);
- zoisite (blu = tanzanite).

Art. 392 – *Fenomeni ottici*

a) La definizione «occhio di gatto» designa un fenomeno ottico di gatteggiamento.

Le pietre che presentano questa caratteristica devono essere indicate con il loro nome mineralogico seguito dalla menzione «occhio di gatto». La definizione «occhio di gatto» senza altra precisazione designa un crisoberillo (cimofane).

b) Le pietre preziose e fini presentanti un effetto di asterismo possono essere designate come «pietre stellate» (ad esempio «zaffiro stellato», «rubino stellato», ecc.). La definizione deve tuttavia far apparire chiaramente e senza possibilità d'errore il nome commerciale del minerale in questione.

Art. 393 – *Interdizione del termine «semiprezioso»*

Il termine «semiprezioso» è un falso appellativo non autorizzato. Esso non deve essere utilizzato in alcun caso.

Art. 394 – *Uso dei nomi delle pietre preziose e fini*

E' vietato:

a) Designare con il nome di una pietra preziosa o fine il corpo ottenuto per effetto di una cristallizzazione o ricristallizzazione totalmente o parzialmente provocata dall'uomo, quale che siano le materie di base ed il metodo utilizzato. Il corpo così ottenuto può prendere la denominazione della pietra preziosa o fine alla quale corrisponde in tutta la sua massa per le sue proprietà strutturali fisiche e chimiche alla espressa condizione che questa denominazione sia immediatamente seguita dalla menzione «sintetico» o «artificiale».

b) Di usare un altro aggettivo diverso da «sintetico» o «artificiale» per designare i prodotti ottenuti per cristallizzazione o ricristallizzazione totale o parziale provocata dall'uomo. Gli aggettivi «sintetico» o «artificiale» possono essere seguiti dal nome della marca o del fabbricante.

Esempio: non è ammissibile usare le espressioni:

Smeraldo «Chatham» o «Gilson» o «Linde» ecc., o Smeraldo «di coltura Chatham» o «Gilson» o «Linde» ecc., o Smeraldo «creazione Chatham» o «Gilson» o «Linde» ecc., o espressioni similari, come «produzione», «riproduzione», ecc.

Si deve usare: Smeraldo sintetico o artificiale «Chatham», o «Gilson» o «Linde», ecc.

Art. 395 – *Uso dei termini «vero», «prezioso», «fine» ed altri*

a) Gli aggettivi «vero», «prezioso», «fine», «naturale» od altri analoghi si riferiscono esclusivamente a pietre preziose o fini o perle di origine naturale, e non devono essere usati che per designare le sostanze naturali comprese nelle definizioni da A ad A3.

b) E' vietato usare i suddetti aggettivi per prodotti artificiali, compresi nelle definizioni da B a B3.

Art. 396 – *Prodotti sintetici o artificiali*

a) Le indicazioni come «sintetico», «artificiale», «imitazione» od altre aggiunte utili a precisare il carattere dei prodotti, devono sempre essere disposte senza possibilità di equivoco a lato della designazione principale, e ne deve chiaramente risultare che non si tratta di una pietra naturale (ad esempio: rubino sintetico).

b) I prodotti sintetici o artificiali devono sempre, ed in modo permanente e senza equivoco, essere designati con il termine «sintetico» o «artificiale» che deve accompagnare il nome della pietra (ad esempio: spinello sintetico, colore acquamarina).

c) I prodotti sintetici od artificiali commercializzati sotto dei nomi di fantasia,

devono sempre ed in modo permanente e senza equivoco essere designati in modo tale che il nome di fantasia sia immediatamente seguito dalla menzione «sintetico» od «artificiale».

Ad esempio: Dycorit «sintetico».

Art. 397 – *Prodotti artificiali che non hanno l'equivalente in natura*

I prodotti artificiali cristallizzati che non abbiano equivalenti in natura devono essere designati in modo permanente e senza equivoco dal termine «prodotto artificiale» anche se portano un nome di fantasia.

Ad esempio: Titanato di stronzio (prodotto artificiale), Fabulite (prodotto artificiale).

Egualemente per gli Alluminati, i Ferrati ed i Niobati.

Ad esempio: (YAG = alluminato d'ittrio – prodotto artificiale), (Linobato = niobate di litio – prodotto artificiale).

Art. 398 – *Prodotti compositi*

a) La denominazione «doppietta» o «tripletta» — secondo il genere della sua composizione — è obbligatoria per designare tutte le pietre composite formate da due o più parti distinte riunite con qualsivoglia procedimento chimico o fisico, comprese sotto la definizione B1.2. Il termine «doppietta» o «tripletta» deve essere immediatamente seguito dal nome dei componenti della pietra così ottenuta, cominciando con l'indicazione di quello della parte superiore.

Esempio: una doppietta la cui parte superiore è un almandino e la parte inferiore un vetro blu, non sarà una «doppietta di zaffiro», ma una doppietta almandino-vetro.

b) Le diverse parti che formano tali prodotti compositi devono essere citate nella denominazione.

Esempio: doppietta almandino-vetro, tripletta berillo-quarzo, tripletta berillo-berillo (quelle che presentano tra le due parti berillo-quarzo, o le due parti berillo-berillo, uno strato colorato intermedio), tripletta giada. Le triplette formate da una sottile lamina intermedia di opale e le cui parti inferiori e superiori sono dei cabochons di quarzo devono essere designate con la denominazione di «tripletta quarzo-opale-quarzo».

Art. 399 – *Imitazioni*

a) Le imitazioni di cui al punto B1.3 sono da designare come tali, con chiarezza e senza equivoco.

b) Non è consentito definire le imitazioni con termini quali: «riproduzione», «ricreazione», «alta coltura», «scientifico», «vera gemma sinteticamente colorata».

ta», od altre espressioni analoghe che possano indurre il pubblico in errore sulla natura reale delle merci presentate.

Art. 400 – *Uso dei nomi di fantasia*

I nomi di marca o di fantasia non debbono in alcun caso presentare somiglianze di nome o assonanza con quelli di una pietra preziosa o fine esistente in natura o di una sostanza organica indicata al punto A3.

Esempio: sono vietati i termini Diamantina, Diamlite, Diamonair, Rubilite, Zaffrina, ecc.

Art. 401 – *Indicazione dei pesi, «peso totale»*

Non è consentito indicare il peso totale di tutte le pietre o perle di un gioiello, a meno che l'aggiunta «peso totale», o un'altra analogha precisazione, non indichi con chiarezza e senza possibilità di errore che si tratta del peso di tutte le pietre o perle montate nel gioiello e che le indicazioni del peso non concernono unicamente il centro o la pietra o la perla di maggiore dimensione.

Art. 402 – *Perle fini*

a) La designazione «perla», senza aggettivi, non può applicarsi che alle perle fini (naturali) definite ai punti A2.1 e A2.2.

b) La designazione «perla orientale» non può applicarsi che alle perle fini (naturali) definite al punto A2.1.

Art. 403 – *Perle coltivate*

a) La designazione «perla di coltura» o «perla coltivata» non può applicarsi che alle perle di coltura definite al punto B2.1. Questa disposizione si applica alle perle coltivate con o senza nucleo, quale che sia il metodo utilizzato dall'uomo per ottenerne la formazione. E' dunque vietato utilizzare la parola «perla» per designare una perla coltivata, a meno che l'espressione «di coltura» o l'aggettivo «coltivata» non completi chiaramente e direttamente il sostantivo «perla» in modo che appaia esplicitamente e senza possibilità di errore che non si tratti di una perla naturale.

b) I termini come «fine», «vera», «autentica», non devono essere utilizzati per designare le perle coltivate, in particolare è vietata la espressione «vera perla di coltura» (o «vera perla coltivata»).

c) Le perle coltivate non possono essere designate con l'espressione «d'orientate» o l'aggettivo «orientale».

d) Il termine «perla del Giappone» (o giapponese) non può designare che perle fini originarie delle acque del Giappone. E' pertanto vietato utilizzarlo per designare le perle di coltura originarie del Giappone o le perle coltivate emisferiche e, a maggior ragione, le perle imitazione di qualunque specie.

e) Le perle coltivate tagliate devono essere designate come perle coltivate 3/4, 1/2 o 1/4 secondo la loro forma.

f) Le perle coltivate doppiette o triplete definite al punto B2.2 devono essere designate direttamente ed esplicitamente come tali; l'impiego di altre espressioni quali «Perla Mabe» o «Perla giapponese» è vietato. Si deve dire: doppietta perla coltivata - madreperla.

Art. 404 – *Perle imitazione*

a) Le perle imitazione definite al punto B2.3 devono essere designate come tali. La parola «imitazione» deve sempre far parte integrante della designazione.

b) Nella designazione o descrizione di perle imitazione non è lecito utilizzare il termine «perla coltivata» od altro, o degli aggettivi di ugual senso.

c) Non è ammissibile utilizzare la parola «perla» seguita, ad esempio, da un asterisco riferentesi ad una nota a pie' di pagina in cui è precisato che si tratta di una perla coltivata o imitazione. Ogni imitazione deve essere designata in modo chiaro ed esplicito (ad esempio: «perla imitazione Majorica», facendo apparire senza possibilità di errore che l'articolo in questione è un'imitazione di marca «Majorica»).

Art. 405 – *Divieto del termine riproduzione*

E' vietato designare con il nome di «riproduzione» o «sintetico» o con altri termini le perle coltivate o imitazione.

Art. 406 – *Colorazione artificiale*

a) Qualsiasi colorazione artificiale delle perle fini (naturali) deve essere direttamente e chiaramente specificata.

b) Per quanto concerne le perle coltivate, leggere modifiche di tonalità (per esempio la tonalità rosa) dovuta al trattamento da loro subito non hanno obbligo di essere specificate.

c) Tuttavia, qualsiasi tintura artificiale, ad esempio grigio o nero, deve essere direttamente e chiaramente specificata.

Sommario

1. - PIETRE PREZIOSE, FINI E DECORATIVE

MINERALE	VARIETA'	DESIGNAZIONE COMMERCIALE
Anfiboli (gruppo degli Acninoti) - Tremoliti	Nefrite	Nefrite Giada
Ambligonite	Montebrasite	Ambligonite Montebrasite
Andalusite	Andalusite Chiasolite	Andalusite Chiasolite Pietra della Croce
Apatite	Apatite (tutti i colori)	Apatite
Aragonite Axinite	Aragonite Axinite	Aragonite Axinite
Azzurrite	Azzurrite	Azzurrite Chessylite Azzurrite-Malachite
Benitoite	Benitoite	Benitoite
Berillio	Smeraldo (colorazione dovuta agli ioni cromo)	Smeraldo
	Acquamarina Goshenite Berillo (di tutti i colori)	Acquamarina Goshenite Berillo giallo Morganite (Berillo rosa) Berillo aureo Eliodoro
Berillonite Brasilianite	Berillonite Brasilianite	Berillonite Brasilianite
Calcite Cassiterite	Calcite Cassiterite	Calcite Cassiterite

MINERALE	VARIETA'	DESIGNAZIONE COMMERCIALE
Cerussite	Cerussite	Cerussite
Cianite	Cianite	Cianite Distene
Cordierite	Cordierite	Cordierite Dicroite Iolite
Corindone	Rubino (rosso) Zaffiro (blu) Corindone (di tutti i colori, salvo il rosso e il blu)	Rubino Rubino stellato (vedi art. 388 b) Zaffiro Zaffiro stellato (vedi art. 392 b) Zaffiro occhio di gatto Zaffiro o Corindone con la designazione del colore Padparadscha (arancio) Zaffiro nero stellato, ecc. (vedere art. 392 b)
Crisoberillo	Crisoberillo Occhio di gatto Alessandrite (cambiamento distinto di colore)	Crisoberillo Occhio di gatto (vedere art. 392 a) Cimofane (vedere art. 392 a) Alessandrite Alessandrite occhio di gatto (vedere art. 392 a)
Crisocolla	Crisocolla	Crisocolla
Damburite Datolite Diamante	Damburite Datolite Diamante	Damburite Datolite Diamante (vedi art. 390)
Distene (vedi Cianite)		
Dumortierite	Dumortierite	Dumortierite
Epidoto	Epidoto	Epidoto

MINERALE	VARIETA'	DESIGNAZIONE COMMERCIALE
Euclasio Ematite	Euclasio Ematite	Euclasio Ematite
Feldispati (gruppo dell'Albite) (feldspato triclinico)	Albite	Maw - sit - sit Albite - giadeite
Labradorite (Feldspato triclinico)	Labradorite	Labradorite
Oligoclasio (Feldspato triclinico)	Oligoclasio	Spectrolite Feldspato Avventurina
Feldspato microclino	Amazzonite	Pietra del Sole Amazzonite
Ortoclasio (Feldspato monoclinico)	Adularia Ortoclasio	Pietra di Luna Ortoclasio Nobile od Ortose (giallo)
Fluorite	Fluorite	Fluorite
Granati (gruppo dei)		
Almandino	Almandino	Granato o Almandino
Andradite	Andradite	Granato o Andradite
	Melanite	Melanite
	Demantoide	Demantoide
Grossularia	Grossularia	Granato Grossularia
	Essonite	Essonite
Piropo	Piropo	Granato Piropo
Spessartina	Spessartina	Granato Spessartina o Spessartite
Uvarovite	Uvarovite	Granato Uvarovite
Idrocasio	Idrocasio	Idrocasio Vesuviana Californite
Kornerupina	Kornerupina	Kornerupina o Cornerupina
Lazulite	Lazulite	Lazulite
Lazulite	Lapislazzuli	Lazulite Lapislazzuli Lapis

MINERALE	VARIETA'	DESIGNAZIONE COMMERCIALE
Malachite	Malachite	Malachite Malachite - azzurrite
Moldavite (vetro meteorico)		Moldavite Tektite
Ossidiana (vetro vulcanico)		Ossidiana
Olivina	Peridoto	Peridoto Olivina
Opale	Opale	Opale Opale di fuoco Opale Prasio Opale Girasole Opale Gloïde Opale Nero Opale Latteo Jalite Opale Matrice od Opalina
Préhnite Pirite Pirofillite	Préhnite Pirite Agalmatolite	Préhnite Pirite Agalmatolite
Pirosseni (gruppo dei) Diopside	Diopside	Diopside Diopside stellato (vedi art. 392 b)
Enstatite - Iperstene Giadeite	Enstatite - Iperstene Giadeite Cloromellanite	Enstatite - Iperstene Giadeite - Giada Cloromellanite
Spoduméne	Spoduméne (tutti i colori) Kunzite Hiddenite (colore dovuto agli ioni cromo)	Spoduméne Kunzite Hiddenite
Quarzo (macrocristallino)	Cristallo di Rocca Ametista Citrino	Cristallo di Rocca - Quarzo Ametista Citrino

Quarzo (criptocristallino)	Quarzo affumicato	Quarzo affumicato
	Morione	Morione
	Quarzo verde	Cairnogorm Quarzo verde Prasiolite
	Quarzo rosa	Quarzo rosa
	Quarzo occhio di gatto	Quarzo occhio di gatto (vedi art. 392 a)
	Quarzo occhio di tigre	Quarzo occhio di tigre
	Quarzo occhio di falco	Quarzo occhio di falco
	Quarzo blu	Quarzo blu
	Quarzo rosa	Quarzo rosa
	Quarzo violetto	Quarzo ametistino
	Quarzo avventurina	Quarzo avventurina
	Prasio	Prasio Quarzo verde
	Diaspro	Diaspro
Silex	Silex Diaspro multicolore Diaspro porcellana	
Eliotropio	Eliotropio	
Crisoprasio (Calcedonio verde naturale)	Crisoprasio	
Corniola (Calcedonio rosso naturale)	Corniola	
Calcedonio	Calcedonio	
Agata (colori diversi)	Agata Onice Sardonice o Sardonica Niccolo	
Agata Muschiosa	Agata muschiosa Agata arborizzata Agata nastrata	
Rodocrosite	Rodocrosite	
	Dialogite	
Rodonite	Rodonite	
Scapolite	Scapolite	
Serpentino	Antigorite	
	Lizardite	
	Bowenite Serpentino Vert Antique Williamsite	
Sinhalite	Sinhalite	
	Sinhalite	

MINERALE	VARIETA'	DESIGNAZIONE COMMERCIALE
Smithsonite	Smithsonite	Smitsonite Bonamite
Sodalite	Sodalite	Sodalite
Sfalerite	Sfalerite	Sfalerite Blenda
Spinello	Spinello (tutti i colori) Pleonasto	Spinello (tutti i colori) Pleonasto Spinello nero
Talco	Steatite Saponite	Pagodite – Steatite Pietra ollare Pietra sapone – Saponite Verdolite
Titanite	Titanite	Titanite Sfene
Topazio Tormalina	Topazio Tormalina (tutti i colori)	Topazio (tutti i colori) Tormalina Rubellite Indicolite Acroite Dravite
Turchese	Turchese Turchese matrice	Turchese Turchese matrice
Variscite	Variscite	Variscite Utahlite
Vesuvianite (vedi Idrocrasio)		
Zircone	Zircone	Zircone (tutti i colori)
Zoisite	Zoisite (tutti i colori) Zoisite blu Thulite	Zoisite (tutti i colori) Tanzanite Thulite

Tutte le altre pietre non menzionate in questa nomenclatura, dovranno essere designate con il loro nome mineralogico e geologico.

2. - SOSTANZE NATURALI DI ORIGINE ORGANICA, FOSSILIZZATE O NO
(definite ai punti A2.1, A2.2 e A3)

MATERIA	DESIGNAZIONE COMMERCIALE
Ambra	Ambra Ambra naturale
Avorio	Avorio
Giaietto (o Gaietto)	Giaietto Gaietto
Corallo nobile Opercula	Corallo (tutti i colori) Opercula
Perla (vedi art. 402)	Perla Perla fine Perla d'acqua d'olce o perla di fiume Perla blister
Secrezioni (calcaree) di molluschi	«Pink Pearl» «Tridacna Pearl» Abalone Scaramazza
Madreperla Tartaruga	Madreperla Tartaruga
Legno pietrificato	Legno pietrificato Legno silicizzato

3. - PERLE COLTIVATE
(definite ai punti B2.1 e B2.2)

Vedere art. 403

4. - PRODOTTI ARTIFICIALI

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Prodotti sintetici (definiti al punto B1.1) | Vedere art. 394, 396 e 400 |
| 2. Prodotti artificiali che non hanno equivalente in natura | Vedere Art. 397 e 400 |
| 3. Prodotti ricostituiti (definiti al punto B1.4) | Vedere Art. 394, 396 e 400 |
| 4. Prodotti compositi (definiti al punto B1.2) | Vedere art. 398 |
| 5. Imitazioni (definite al punto B1.3) | Vedere Art. 399, 400, 404 e 405 |

REGOLE PER IL COMMERCIO DEI DIAMANTI (Edizione CIBJO 5.5.79)

Art. 407 – *Definizione del diamante*

(1) Il diamante è un minerale naturale di carbone cristallizzato avente una struttura cubica o semi-cubica.

(2) La genuinità del diamante non dev'essere menzionata specificatamente poiché l'uso della parola «diamante» in sé è automaticamente una dichiarazione della sua genuinità.

(3) E' proibito l'uso della parola «diamante» per descrivere quei prodotti che sono stati in parte o interamente cristallizzati o ricristallizzati con intervento umano, senza distinzione del materiale di base e dei metodi adottati. I prodotti di questo tipo possono essere solo chiamati «diamanti sintetici» quando le loro proprietà strutturali, fisiche e chimiche corrispondono nella loro massa totale al diamante. In questi casi, la parola «diamante» dev'essere preceduta chiaramente dal termine «sintetico».

(4) Marchi di fabbrica o nomi fantasia non devono mai mostrare similitudine con la parola «diamante» (es. Diamantine, Diamlite).

Nomi di ditte, di fabbricanti o marchi di fabbrica non devono essere usati in connessione di diamanti sintetici o artificiali, a meno che tali nomi siano chiaramente preceduti dalle parole «sintetico» o «artificiale». Esempio: la definizione «GE-diamond» (General Electric) è inammissibile e deve essere formulata con «diamante sintetico GE».

Art. 408 – *Peso del diamante*

(1) Il peso del diamante è sempre espresso in carati (abbreviazione internazionale «ct») sino a due decimali, almeno. Si può arrotondare per eccesso il peso a due cifre decimali solo se la terza cifra decimale è un nove.

(2) Se è dato il peso totale di tutti i diamanti contenuti in un articolo, il peso dev'essere specificato chiaramente e senza ambiguità con i termini «peso totale», o parole di pari significato e importanza.

Art. 409 – *Colore*

(1) I colori dei diamanti sono determinati dalle sette pietre campione CIBJO (Master-stones) le quali determinano il limite inferiore di ogni colore.

(2) I colori devono essere definiti come da tabella a pag. 121.

(3) La specificazione del colore dev'essere eseguita da un esperto professionale. Essa è determinata con il confronto ad una serie di pietre, scelte in armonia con le pietre campione originali della CIBJO, sotto luce artificiale normalizzata equivalente a 5.000-5.500° Kelvin (D55).

SCALA INTERNAZIONALE GRADAZIONE DEL COLORE CIBJO

				(1)	(2)
Hochfeines Weiss +	Blanc Exceptionnel +	Exceptional White +	Bianco Extra eccezionale +	D	River
Hochfeines Weiss	Blanc Exceptionnel	Exceptional White	Bianco extra eccezionale	E	
Feines Weiss +	Blanc Extra +	Rare White +	Bianco Extra +	F	Top wesselton
Feines Weiss	Blanc Extra	Rare White	Bianco Extra	G	
Weiss	Blanc	White	Bianco	H	Wesselton
Leicht getöntes Weiss	Blanc Nuancé	Slightly tinted White	Bianco sfumato	I J	Top crystal crystal
Getöntes Weiss	Légèrement Teinté	Tinted White	Bianco leggermente colorito	K L	Top cape
Getönt (3)	Teinté	Tinted Colour	Colorito	M Z	From cape to yellow
Farbige Diamanten (fantasiefarben)	Diamants de couleur spéciale	Fancy diamonds	Diamanti colori fantasia		

(1) Termini comparativi GIA.

(2) Uso transitorio sino al 1984.

(3) Suddivisione facoltativa per alcuni Paesi (es. Sud Africa).

Se non si nota differenza tra una di queste pietre campione e il diamante da classificare, il colore della pietra campione è decisivo. Se il colore del diamante da classificare si colloca tra quello di due pietre campione, il colore della più scura di queste due è decisivo.

(4) Tinte non sul giallo (es. tinte sul bruno) sono classificate secondo l'intensità del colore confrontato alle pietre campione.

(5) Diamanti di colore fantasia che hanno un colore preciso e distinto sono descritti separatamente.

(6) Le misure fotometriche non hanno valore determinante.

(7) La fluorescenza di un diamante ha valore puramente descrittivo e deve essere espressa con le gradazioni seguenti:

- nulla-leggera;
- media-forte;

così come viene vista sotto una lunghezza d'onda UV (366 nm.). Queste gradazioni sono definite dalle tre pietre di riferimento per la fluorescenza della CIBJO.

(8) Il colore di base nei diamanti fluorescenti deve essere determinato sotto luce normalizzata (D55 CIE).

(9) Se un'offerta contiene la qualità del diamante, il colore non deve essere menzionato senza la purezza e viceversa.

Art. 410 – *Purezza*

(1) Tutte le caratteristiche interne appartengono alle inclusioni internamente percettibili. Queste sono:

- linee di cristallizzazione e inclusioni solide, nuvole, punti;
- fessure, piume, fessure alla cintura, (barbe);
- fenomeni di struttura (solo nel caso di visibilità chiara all'interno della pietra, es. linee di accrescimento di colore bruno o comunque colorate o piani di grana riflettente).

(2) La purezza del diamante dev'essere esaminata da un esperto professionale in luce normale con una lente a dieci ingrandimenti acromatica e aplanatica come da tabella sottoelencata.

(3) Le caratteristiche esterne non influenzano la purezza. Questo soprattutto per quanto riguarda:

- linee di politura, punti grezzi, segni di bruciatura e cinture con barbe molto lievi;

«loupe-clean» (Ic) — puro alla lente	Un diamante è denominato puro alla lente quando alle condizioni succitate risulta assolutamente trasparente e privo di inclusioni.
vvs (vvs I, vvs 2)	Minuscola/e inclusioni/i, molto difficilmente visibile/i con la lente 10 x.
vs (vs I, vs 2)	Molto piccola/e inclusioni/i che possono essere difficilmente visibili con la lente 10 x.
si	Piccola/e inclusioni/i facilmente visibile/i con la lente 10 x, non osservabili a occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona).
PI (piqué I)	Inclusioni/i immediatamente visibile/i con una lente a 10 x, difficili da individuare ad occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che non riduce/ono la brillantezza del diamante.
PII (piqué II)	Grande/i e/o numerose inclusioni/i facilmente visibili ad occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che riduce/ono leggermente la brillantezza del diamante.
PIII (piqué III)	Grande/i e/o numerose inclusioni/i visibili molto facilmente ad occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che riduce/ono la brillantezza del diamante.

Termini come «Puro», «Puro all'occhio», «Commercialmente puro», o altre espressioni o definizioni di diverso significato non devono essere usate.

- danni esterni come graffi e danni puntiformi;
- faccette supplementari e le parti rimanenti del diamante grezzo (naturali);
- linee di contatto, linee di accrescimento, noduli, linee di grana superficiale.

Caratteristiche esterne più gravi che non possono essere asportate con la politura senza notevole perdita di peso devono essere prese in considerazione quando si determina la purezza.

Art. 411 – *Taglio e forma*

(1) Non è ammesso descrivere i diamanti come «tagliati correttamente» se le loro proporzioni e simmetria non corrispondono alle norme attualmente usate. Tali norme tengono conto delle proporzioni generali della pietra e, seguendo le leggi dell'ottica, consentono il massimo di brillantezza per il taglio moderno del diamante.

(2) Il moderno taglio a brillante è basato su specifici calcoli ottici che mirano ad un massimo di bellezza come risultano della brillantezza e della dispersione. Combinazioni diverse di proporzioni possono dare dei risultati altrettanto buoni e quindi la valutazione della qualità di taglio non può essere determinata esclusivamente con le misure.

D'altra parte, la finitura del diamante è indipendente dalle proporzioni ed è meno importante della qualità del taglio. Si rilevano due indicazioni separate relativamente alle deviazioni di simmetria e al grado di politura osservabili. Queste non si riferiscono alla brillantezza.

(3) Il termine «brillante» senza alcuna descrizione aggiunta del materiale, si può solo riferire ai diamanti rotondi aventi un taglio a brillante.

(4) Il taglio a brillante o «taglio pieno» è una forma rotonda costituita da una parte superiore (corona) con almeno trentadue faccette (esclusa la tavola) e una parte inferiore (padiglione) con almeno ventiquattro faccette (esclusa la culasse o tavola inferiore). Gli altri tagli (8/8, 16/16, ecc.) devono essere designati come tali.

(5) Altre forme comuni sono la marquise o navetta, la goccia, l'ovale, il cuore, il taglio a smeraldo, il triangolo, la baghetta, ecc.

Art. 412 – *Designazione dei trattamenti e degli abbinamenti di pietre*

Se il colore naturale di un diamante è stato alterato artificialmente, si deve dichiarare chiaramente che il diamante è stato «trattato», «colorato artificialmente» o «irradiato».

(2) I diamanti trattati artificialmente con lo scopo di alterare la loro purezza attraverso la foratura col laser o altre tecniche devono essere chiaramente dichiarati «forati» o «forati con il laser». La classificazione deve corrispondere al grado di purezza originale. Il foro stesso di trapanamento è pure considerato un'inclusione.

(3) Qualunque gioiello messo in vetrina o presentato per la vendita, costituito da elementi sia naturali, sia sintetici o artificiali, dev'essere accompagnato da un'etichetta leggibile che spiega i dettagli della composizione secondo le regole della nomenclatura. Quando i diamanti (o i pezzi di gioielleria con diamanti) sono messi in mostra assieme a prodotti artificiali o sintetici (o pezzi di bigiotteria così costituiti) una chiara etichetta deve indicare la natura degli oggetti esposti.

Art. 413 – *Specificazione dei referti sui diamanti*

(1) La classificazione precisa di un diamante può essere effettuata solo quando quest'ultimo è montato.

(2) Un referto sul diamante può essere fatto solo per diamanti che pesano almeno cts 0.47.

(3) Un referto sul diamante comprende le caratteristiche principali e le note di identificazione; comprende né più né meno la descrizione di peso, colore, grado di purezza, forma e taglio, misure, la proporzione dell'altezza con il diametro in percentuale, la proporzione della tavola con il diametro in percentuale, il grado di finitura per la simmetria, il grado di finitura per la politura, la descrizione della cintura, l'intensità della fluorescenza e altri commenti.

(4) Le misure delle forme si riferiscono sia al diametro minimo e massimo, sia all'altezza (forma a brillante) o alla lunghezza, larghezza e altezza (altre forme).

(5) Descrizione della cintura: grezza, faccettata o lucidata, sottile, media o spessa.

(6) I gradi di finitura sia per la simmetria sia per la politura sono: ottimo, buono, medio e scarso.

(7) Le caratteristiche esterne, visibili dal lato della corona devono essere menzionate nei referti sui diamanti nella parte comments – osservazioni.

Es. caratteristiche esterne trascurabili, caratteristiche esterne naturali, culassa aperta, linee di accrescimento, linee di grana superficiali, noduli.

b) Marmo, Pietre e Alabastro lavorato

(Nessun uso accertato)

c) Calce, Cementi e Gesso

Art. 414 – *Imballaggio delle calce e del gesso*

Per le calce e i gessi adoperati nelle costruzioni valgono le condizioni di imballaggio relative ai leganti idraulici. Le calce in zolle mercantili non devono contenere scarto oltre il 3%.

Art. 415 – *Pagamento dei manufatti in cemento*

Salvo patto contrario, le vendite si intendono per pagamento in contanti e nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 416 – *Pagamento degli imballaggi dei manufatti di cemento*

I prezzi di vendita si intendono per merce consegnata nei cantieri di produzione sui carri o automezzi, con esclusione degli imballi che, se richiesti, vengono fatturati in aggiunta al prezzo della merce.

Art. 417 – *Accettazione dei manufatti di cemento*

La merce si intende presa ed accettata alla consegna nei cantieri di produzione, anche se ne è pattuita la consegna «franco vagone partenza o arrivo», poiché le spedizioni vengono eseguite a esclusivo rischio del committente. In caso, quindi, di rottura o avarie i reclami possono essere mossi contro le Agenzie incaricate del trasporto.

I reclami relativi alla quantità della merce vanno entro 8 giorni dall'arrivo a destinazione.

Art. 418 – *Fornitura dei leganti idraulici* }

Tutti i leganti idraulici debbono essere forniti, o «sfusi», a mezzo autobotte o vagone cisterna, oppure imballati, in sacchi di carta del peso lordo di kg. 50.

Art. 419 – *Consegna di leganti idraulici*

Salvo patto contrario, le consegne si intendono: a) se si tratta di merce in sacchi: per merce caricata su camion o su vagone ferroviario, posto officina o posto deposito del venditore; b) se si tratta di merce sfusa: per merce caricata su vagone cisterna, posto officina o posto deposito del venditore; per merce viaggiante su autobotte, posto cantiere del venditore.

d) *Materiali da costruzione*

(Nessun uso accertato)

e) *Porcellane, Maioliche e Terraglie*

(Nessun uso accertato)

f) *Lavori di vetro e cristallo*

(Nessun uso accertato)

Cap. XVI – Prodotti delle industrie chimiche

- a) Concimi chimici
(Nessun uso accertato)
- b) Anticrittogamici
(Nessun uso accertato)
- c) Saponi, Glicerina, Profumeria
(Nessun uso accertato)
- d) Prodotti Farmaceutici
(Nessun uso accertato)
- e) Colori e Vernici
(Nessun uso accertato)
- f) Materie Plastiche
(Nessun uso accertato)
- g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (benzina, gasolio, lubrificanti, coke, etc.)
(Nessun uso accertato)
- h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole
(Nessun uso accertato)

Art. 420 – *Olii e grassi lubrificanti*

Gli olii e i grassi lubrificanti vengono normalmente venduti a peso netto, tara di origine, in fusti di legno il cui valore è compreso nel prezzo di vendita. Eventuali piccole differenze di tara, sino alla concorrenza del 2%, si intendono dovute all'assorbimento del legname.

Per la merce venduta in latta si calcola tara per merce con cessione gratuita dell'imballaggio in legno.

Alcuni prodotti speciali (oli isolanti per trasformatori, olii di vasellina, ecc.) sono normalmente venduti in fusti di ferro, il cui valore può essere addebitato in fattura, salvo ad accreditarlo in seguito alla restituzione dell'imballaggio stesso.

Art. 421 – *Olio al solfuro*

L'olio al solfuro si esporta in fusti usati per il petrolio, oleina e simili generi; tali fusti sono perfettamente riparati e «abbonati» prima di colarvi l'olio.

Cap. XVII – Prodotti delle industrie della gomma elastica

Pneumatici e altri prodotti
(Nessun uso accertato)

Cap. XVIII – Prodotti delle industrie varie

a) Lampade e cavi elettrici
(Nessun uso accertato)

b) Strumenti musicali
(Nessun uso accertato)

c) Stracci
(Nessun uso accertato)

d) Varie

Art. 422 – *Polvere pirica*

E' uso imballare la polvere pirica in scatole di latta o di cartone, poste in casse di legno; non si suole invece collocare la cassa entro altra cassa.

Cap. XIX – Prodotti dell'industria editoriale (libri)

Art. 423 – Il prezzo di vendita dei libri, cui devono attenersi tanto gli Editori quanto i Librai, è quello segnato in copertina o in catalogo.

Art. 424 – Lo sconto librario sugli acquisti in conto assoluto di opere non scolastiche è del 30% sul prezzo di copertina o di catalogo, spese di porto al costo.

Le spese di imballo non verranno addebitate per ciascuna ordinazione di importo non inferiore a L. 5.000, al netto di sconto.

L'Editore potrà concedere gratuitamente la 13^a copia. Egli potrà inoltre accordare premi speciali ai Librai associati all'ALI che si impegnino a dedicare particolari cure alla presentazione delle sue pubblicazioni.

Lo sconto librario sui depositi di opere non scolastiche è del 25%. Le spese di porto e imballo sono a carico del Libraio se l'invio in deposito è da lui richiesto; sono invece a carico dell'Editore sugli invii d'ufficio delle novità.

Art. 425 – Lo sconto librario è accordato:

a) ai Librai e ai commercianti con autorizzazione di vendita comprensiva di tale «voce» merceologica;

b) agli Editori regolarmente iscritti all'AIE, limitatamente alle copie per uso interno di lavoro richieste direttamente dalla sede;

Art. 426 – Gli Editori possono concedere agli abbonati ai loro periodici tecnici, scientifici, letterari e didattici, non avente carattere pubblicitario, uno sconto non superiore al 10% sul prezzo di copertina dei libri di loro edizione, esclusi i testi scolastici, porto e imballo gratis.

Nel caso di iniziative particolari adottate dagli Editori a favore del pubblico, ai Librai sarà riconosciuto lo sconto librario sul prezzo effettivo di cessione al pubblico.

Gli Editori ed i Librai non possono concedere riduzioni di prezzo anche sotto forma di donativo.

Art. 427 – Per le vendite di opere o di collane complete abitualmente vendute a rate, l'Editore è tenuto a sua esclusiva scelta:

a) ad applicare sovrapprezzo minimo del 5% sul prezzo di copertina per le vendite rateali che effettua direttamente o tramite apposita organizzazione;

b) ovvero a concedere ai Librai un sovrascosto minimo del 5% sul prezzo di copertina, oppure una rateazione di pagamento per un periodo non inferiore ai 12 mesi.

Art. 428 – Gli Editori sono liberi di fornire alla clientela di cui all'art. 425 i libri in conto deposito o in conto assoluto, contro pagamento anticipato o contro assegno o in conto deposito, a loro discrezione.

In caso di apertura di conto deposito o di conto corrente l'Editore è libero di fissare l'ammontare del conto e di chiuderlo in caso di inadempienza.

Il conto assoluto, salvo accordi speciali per i testi scolastici, avrà la scadenza non inferiore ad un trimestre, ed il conto deposito avrà la scadenza semestrale.

I regolamenti dei conti devono avvenire, salvo accordi speciali, non oltre il mese seguente alla chiusura del trimestre o del semestre.

Gli Editori hanno facoltà di eseguire o fare eseguire ispezioni alle librerie, limitatamente alle proprie edizioni in deposito.

Art. 429 – Il deposito quando venga concesso dall'Editore, si intende affidato in semplice consegna al Libraio, il quale in ogni momento deve rispondere della sua consistenza o, in mancanza, dell'ammontare corrispettivo.

In caso di cessione dell'azienda, il depositario resta sempre personalmente

responsabile del deposito affidatogli e non può consegnare l'invenduto al cessionario senza il consenso scritto del proprietario della merce.

Il Libraio deve garantire al fornitore, in proprio o mediante assicurazione o in altra forma, la merce affidatagli in conto deposito dalla perdita o dal deterioramento dovuti ad incuria, incendio o furto. Per ogni altra ipotesi di perdita o di deterioramento si applicheranno le norme contrattuali o di legge.

Art. 430 – Le spese per i ritorni di merce spedita in deposito e rimasta invenduta sono a carico dei Librai, fatta eccezione:

- a) per la merce inviata ai Librai, senza preavviso, da Editori con i quali i Librai stessi non siano in normali relazioni d'affari;
- b) per la merce inviata d'ufficio in misura superiore a quella concordata;
- c) per qualsiasi richiamo di merce che non sia fatto in occasione dell'invio delle note di giacenza o delle liquidazioni dei conti.

Art. 431 – Lo sconto sui prezzi per nuovi abbonamenti a periodici, procurati da Librai, è del 15%, fermo restando il diritto agli eventuali donativi e vantaggi offerti agli abbonati dagli Editori. Lo sconto per i rinnovi degli abbonamenti accesi tramite lo stesso libraio, è del 10%.

Art. 432 – Gli Editori debbono mettere i Librai che fruiscono dell'invio d'ufficio dei libri in condizione di poter vendere le novità contemporaneamente alle loro filiali e ai loro concessionari nella medesima piazza.

Art. 433 – L'Editore, fatto salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 426, potrà mettere fuori catalogo, a mezzo di comunicazione da pubblicare su due periodici specializzati del settore librario (in atto sul «Giornale della Libreria» e su «La Libreria»), i volumi pubblicati da almeno 30 mesi oppure le collane dichiarate ufficialmente chiuse.

In tali casi concederà ai Librai la possibilità di effettuare la resa dei volumi di cui sopra, eventualmente giacenti in libreria. La resa dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra.

L'Editore potrà rimettere in vendita detti volumi solo dopo un periodo di tre mesi dalla data di messa fuori catalogo.

A tutti i Librai che ne faranno richiesta i volumi verranno ceduti con lo sconto librario sul nuovo prezzo di vendita. Gli acquisti si intenderanno fatti in assoluto, senza diritto di resa.

Su tutti i volumi fuori catalogo, e venduti dopo il termine di cui sopra, dovrà essere obliterato in modo indelebile, a cura dell'Editore, il prezzo originario di vendita al pubblico.

Art. 434 – I libri, i cui diritti sono di proprietà dell'Editore e che vengono pubblicati sotto la sigla di organismi tipo «Book Club», dovranno chiaramente differenziarsi da quelli destinati al commercio librario.

Art. 435 – Gli sconti riconosciuti ai librai sugli acquisti dei libri scolastici sono i seguenti:

a) 25% per prelievi diretti di merce non imballata presso la sede dell'editore o presso altro punto da lui indicato;

b) 25%, spese di porto al costo, spese di imballo nella misura fissa dell'1% sull'importo netto defiscalizzato (ovvero dello 0,75% sul lordo defiscalizzato), per gli ordini indirizzati alla sede dell'editore;

c) 23%, netto per prelievi diretti presso la rete distributiva periferica ufficiale dell'editore;

d) 23%, spese di porto al costo, imballo gratis, per gli ordini indirizzati alla rete distributiva periferica ufficiale dell'editore.

Nei casi indicati alle superiori lettere b) e d), in cui il porto è addebitato, il tipo di vettore (posta o corriere) è scelto dal libraio e, ove questi non lo indichi, la spedizione ha luogo per pacco postale.

Se l'editore, malgrado diversa indicazione del libraio, preferisce avvalersi di un proprio vettore, deve addebitare al libraio il 2% sul lordo defiscalizzato per spese di porto e imballo, franco libreria.

In ogni caso, è riconosciuto al libraio il diritto alla fornitura diretta, alle condizioni di cui alle superiori lettere a) e b).

Nessun altro addebito può essere posto a carico del libraio, per spese di tratta, assegno o a qualsiasi altro titolo.

Art. 436 – Gli Editori sono tenuti a non fornire direttamente, né tramite la loro organizzazione periferica ufficiale, libri scolastici adottati, a scuole, enti, amministrazioni pubbliche o private, a meno che non siano in possesso di autorizzazione amministrativa di vendita al minuto di «libri».

Art. 437 – Gli Editori rispondono in proprio dei danni arrecati ai librai dalla loro rete distributiva periferica ufficiale.

Art. 438 – La rete distributiva periferica ufficiale di ciascun editore è costituita dalle sue filiali e/o dai suoi intermediari, il cui elenco dovrà essere trasmesso dall'Editore all'ALI (Associazione Librai Italiani), tramite l'AIE (Associazione Italiana Editori).

Art. 439 – I librai sono tenuti a rispettare, nella vendita dei libri scolastici, il prezzo imposto dell'Editore.

Essi non possono praticare sconti di sorta, sia al pubblico sia a scuole, enti ed amministrazioni pubbliche o private.

Art. 440 – In caso di mancata osservanza da parte dei librai delle norme relative alla gestione ed alla garanzia dei depositi, ai pagamenti ed agli sconti, gli editori, salva la facoltà di risolvere il rapporto, possono procedere alla chiusura del conto, richiedere che i pagamenti siano effettuati in contanti e revocare l'eventuale concessione di resa.

Art. 441 – Anche gli Editori possono effettuare forniture dirette di libri (esclusi i testi di adozione) alle biblioteche scolastiche pubbliche purché nel rispetto del prezzo di copertina o di catalogo. Per forniture dirette si intendono quelle fatte direttamente dall'editore o dalla sua rete distributiva periferica ufficiale.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Cap. I – Usi Bancari

Art. 442 – *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 del Codice Civile, alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art. 443 – *Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.)*

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna di documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto o Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto o all'Azienda di credito incaricati, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 444 – *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti o Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Cod. Civ.)*

Quando il rifiuto da parte di un Istituto o Azienda di credito al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 445 – *Interesse di conto corrente (misura non pattuita)*

Quando la misura degli interessi non è stata pattuita, gli Istituti o Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari, nonché gli accordi interbancari.

Gli interessi, nella misura determinata come sopra, decorrono anche sui saldi dei debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo, e sono regolati trimestralmente, producendo a loro volta interessi.

Art. 446 – *Obblighi degli Istituti e Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia e amministrazione (art. 1838 comma 2° Cod. Civ.)*

Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione presso Istituti o Aziende di credito si intendono assunti a semplice custodia quelli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto o Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'Istituto o Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 447 – *Deposito di titoli a custodia e amministrazione presso Istituto o Azienda di credito (misura del compenso) (art. 1838 comma 3° Cod. Civ.)*

Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione gli Istituti e Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari, nonché negli accordi interbancari.

Art. 448 – *Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1855 Cod. Civ.)*

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 del Codice Civile, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 449 – *Liquidazione di interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere*

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti e Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari.

Art. 450 – *Chiusura del conto corrente e interesse composto*

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto produce a sua volta interessi nella stessa misura.

Art. 451 – *Rinnovazione di precedente operazione cambiaria*

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti e Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 452 – *Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario*

Le espressioni «fondi a disposizione "o" somme a disposizione» stanno a indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti o Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 453 – *Accredito in conto «salvo buon fine»*

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia e altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che l'Istituto o Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto o Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

In caso di mancato incasso, all'Istituto o Azienda di credito spettano tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è eseguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 454 – *Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti e Aziende di credito (art. 1856 Cod. Civ.)*

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 455 – *Diminuizione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. Civ.)*

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 del Codice Civile, usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni, oltre il quale l'Istituto o l'Azienda di credito ha il diritto di far vendere, senz'altro avviso, il pegno.

Art. 456 – *Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)*

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

USI RELATIVI AGLI INCASSI BANCARI

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI

Art. 457

A) Queste disposizioni e definizioni nonché gli articoli che seguono si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.

B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:

1. (i) «Incasso» significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come espresso definiti sub (ii), allo scopo di:

- (a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento;
- (b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o;
- (c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.
- (ii) «Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali:
 - (a) L'espressione «documenti finanziari» significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di denaro;
 - (b) L'espressione «documenti commerciali» significa fatture, documenti di spedizioni, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia documento finanziario.
 - (iii) L'espressione «Incasso semplice» significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
 - (iv) L'espressione «Incasso documentario» significa incasso di:
 - (a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
 - (b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

2. Le «parti interessate» sono:

- (i) «il cedente», che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca;
- (ii) «la banca trasmittente», che è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione di incasso;
- (iii) «la banca incaricata dell'incasso», che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine di incasso;
- (iv) «la banca presentatrice», che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.

3. Il «trassato» è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.

C) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme.

Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

OBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 458

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Art. 459

Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento. Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

Art. 460

Ai fini di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso:

(i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o in mancanza di tale indicazione;

(ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente, lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.

Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imposte da leggi o usi esteri.

Art. 461

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità, né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita dell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici, né per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.

Art. 462

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata.

Art. 463

Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o affidate ad una banca, senza il preventivo accordo da parte di quella banca.

Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o

accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

PRESENTAZIONE

Art. 464

I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso siano autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

Art. 465

Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo del trassato o il domicilio nel quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.

Art. 466

Nel caso di documenti pagabili a vista, la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo. Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione senza ritardo e, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.

Art. 467

Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

PAGAMENTO

Art. 468

Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse

contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile, per disporre secondo la modalità indicate nell'ordine di incasso.

Art. 469

Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

Art. 470

Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se sono ammesse dalla legge vigente nella piazza di pagamento e nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi.

I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati sempreché siano state rispettate le disposizioni dell'art. 468^o o dell'art. 469, a seconda del caso.

I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 471.

Art. 471

Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ACCETTAZIONE

Art. 472

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

PAGHERO', RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

Art. 473

La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo.

PROTESTO

Art. 474

L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento.

In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

«OCCORRENDO» RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE E PROTEZIONE DELLA MERCE

Art. 475

Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come «occorrendo» in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale «occorrendo».

In mancanza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dell'«occorrendo».

Art. 476

Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un incasso documentario.

Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricata(te) dell'incasso devono avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

AVVISO D'ESITO, ECC.

Art. 477

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le seguenti norme:

(i) Forma dell'avviso – Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.

(ii) Modo di avviso – In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi, quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.

(iii) (a) Avviso di pagamento – La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso, precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.

(b) Avviso di accettazione – La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

(c) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione – La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare in conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Art. 478

Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il trassato

rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare in conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all'importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

Art. 479

Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbano essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare in conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso

Art. 480

Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbano essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare in conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Quando le commissioni e/o le spese di incasso sono state in tal modo abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

Se l'ordine di incasso proibisce specificatamente l'abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, né la banca trasmittente né quella incaricata dell'incasso né quella presentatrice saranno responsabili per qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divieto.

Art. 481

In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso, o in confor-

mità con queste norme, gli esborsi e/o le spese e/o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(nno) diritto a recuperare prontamente le proprie uscite per esborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di recuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da esso sia pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni, indipendentemente dell'esito dell'incasso.

Cap. II – Usi delle Assicurazioni

Art. 482 – *Ripartizione della provvigione*

Quando al medesimo affare partecipano più assicuratori, ciascuno di essi è tenuto a versare un'aliquota della provvigione spettantegli alla società delegataria, cioè a quella che ha la gestione amministrativa di contratto, nella misura stabilita, per ogni singolo ramo, dagli accordi di categoria.

Cap. III – Usi della Borsa Valori

Art. 483 – *Ordine «al meglio» – Esecuzione di ordini*

L'ordine senza indicazione di prezzo, oppure «al meglio», deve essere eseguito, salvo impossibilità parziale o totale, senza limite di prezzo e nella riunione di borsa per la quale è dato. Gli ordini di borsa vengono conferiti, di norma, verbalmente.

Art. 484 – *Ordine «curando»*

L'ordine «curando» deve essere eseguito, durante la riunione per la quale è dato, nel momento e nei modi che l'esecutore ritiene più opportuni nell'interesse del committente.

L'esecuzione può avvenire anche parzialmente o non avvenire affatto.

Art. 485 – *Ordine con limite di prezzo*

L'ordine conferito a prezzo limitato, senza indicazione se al netto o al lordo, si esegue al lordo, sia per i titoli azionari che per quelli a reddito fisso.

Art. 486 – *Ordine «per fine mese»*

L'ordine conferito «per fine mese» o per «liquidazione» è da riferirsi a contratto da eseguire per la liquidazione del mese in corso, se è dato entro il giorno

dei riporti incluso, e per la liquidazione del mese successivo, se l'ordine è dato dopo il giorno dei riporti.

Per titoli che di regola non si trattano «a contante», l'ordine senza particolare indicazione s'intende conferito per la liquidazione in corso se è dato entro il giorno dei riporti incluso, e per la liquidazione del mese successivo se è dato dopo il giorno dei riporti.

Art. 487 – *Ordine senza indicazione di validità*

L'ordine di acquisto o di vendita senza specifica indicazione di validità si intende valido per la riunione di borsa dello stesso giorno o per la prima successiva se ricevuto dopo la chiamata del titolo al listino.

Art. 488 – *Ordine «a revoca»*

L'ordine «a revoca» o «valido revoca» per operazioni a termine rimane valido sino al termine della riunione di borsa del giorno che precede il giorno dei riporti; quello per operazioni «a contante», sino all'ultima riunione del mese solare compresa.

La revoca deve essere comunicata prima che l'esecuzione dell'ordine sia iniziata; in caso contrario la revoca si applica alla parte dell'ordine non ancora eseguita.

Se, durante il periodo di validità dell'ordine «a revoca», si verifica lo stacco di una cedola o un riparto in contanti, il limite deve essere decurtato dall'importo lordo della cedola e del riparto.

Se si verifica lo stacco di un diritto di opzione o di una assegnazione gratuita, gli ordini «a revoca» si intendono decaduti.

Art. 489 – *Ordine con risposta immediata o sollecita*

L'ordine «risposta sollecita» o «urgenzando» è valido non più di un'ora; l'ordine «urgenza immediata» oppure «volando», «volissimo» o simili ha la validità massima di 15 minuti.

I termini decorrono dal momento in cui l'ordine è ricevuto.

Art. 490 – *Ordine in apertura o in chiusura*

L'ordine «in apertura» deve essere eseguito durante la chiamata del titolo in apertura, l'ordine non viene eseguito.

Art. 491 – *«Ordine circa»*

L'ordine di acquisto o di vendita a un prezzo «circa» può essere eseguito a prezzo superiore o inferiore a quello dell'ordine, entro un limite pari all'ammontare della provvigione dovuta secondo la tariffa ufficiale.

Art. 492 – *Impegnativi*

Gli impegnativi per «risposta immediata», «urgenzando» o simili sono validi durante la riunione di borsa per quindici minuti; nelle ore di borsa chiusa per trenta minuti.

Tali termini decorrono dal ricevimento.

Art. 493 – *Esecuzione su altra piazza*

L'esecuzione di un ordine può essere anche parzialmente effettuata su altra piazza, con il preventivo benestare del committente.

Art. 494 – *Non accettazione di un ordine*

Chi riceve un ordine e non intende eseguirlo deve darne subito avviso, anche solo verbale, al committente, senza obbligo di indicare il motivo del rifiuto, nell'impossibilità di avvisare il committente, deve darne comunicazione al Comitato direttivo degli agenti di cambio.

Art. 495 – *Contestazioni*

Le contestazioni relative all'esecuzione di ordini devono essere proposte prima dell'inizio della riunione di borsa successiva al giorno in cui l'avviso di esecuzione dell'ordine, o quello di mancata esecuzione, è giunto all'indirizzo del committente.

Art. 496 – *Decisioni del Comitato direttivo*

I provvedimenti di carattere indilazionabile, da adottare in caso di contestazioni relative all'interpretazione e all'esecuzione di ordini di borsa conferiti ad agenti di cambio, sono presi dal presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio o da chi ne fa le veci.

SISTEMA DI QUOTAZIONE

Art. 497

I titoli a reddito fisso vengono quotati in percentuale, i titoli azionari e i diritti di opzione a prezzo unitario.

Art. 498 – *«Rinvio dell'accertamento del prezzo»*

Qualora il prezzo di un titolo in chiamata subisca una variazione del 20% per i titoli azionari e i diritti di opzione o del 10% per i titoli a reddito fisso, rispetto

a quello della precedente chiamata, il Comitato Direttivo o un suo incaricato dovranno provvedere a rinviare l'accertamento del prezzo al termine della chiamata del listino in corso e comunque di almeno quindici minuti.

Art. 499 – «*Tal quale*» – «*Più interessi*» - -

Le rendite di Stato e i titoli azionari si trattano e si quotano «tal quale», cioè comprendendo nel prezzo la cedola non ancora esigibile.

I prestiti redimibili, i buoni del tesoro e le obbligazioni si trattano e si quotano «più interessi», salvo le deroghe indicate nel listino ufficiale di borsa.

L'importo dell'ultima cedola scaduta e la data dalla quale si è iniziata la quotazione del titolo ex cedola sono indicati nel listino ufficiale.

Gli stessi criteri si applicano per i diritti accessori (azioni gratuite, rimborsi, riparti, opzioni, etc.).

Per i titoli non quotati ufficialmente, trattati a termine, valgono le norme fissate per i titoli quotati.

Per i titoli azionari non quotati ufficialmente, trattati a contante, si comprende nel prezzo la cedola fino al giorno precedente a quello del pagamento.

Per i titoli obbligazionari non quotati ufficialmente, trattati a contante, valgono le norme fissate per quelli quotati.

I prezzi di compenso si intendono tutti «tal quale», anche per i titoli trattati «più interessi».

Art. 500 – *Cedole – Diritti accessori*

Nei contratti a termine e a contante l'importo delle cedole ed i diritti accessori (azioni gratuite, rimborsi, riparti, opzioni, etc.) esigibili o esercitabili nel periodo che intercorre tra la stipulazione e la liquidazione del contratto, sono regolati secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo degli agenti di cambio.

Nei contratti a termine la decurtazione relativa ai dividendi e/o ai diritti accessori, soggetti a ritenuta d'imposta, avviene normalmente il primo giorno della liquidazione successivo a quello in cui il diritto è esigibile o esercitabile, salvo che la data di pagamento coincida con il primo giorno della liquidazione.

Art. 501 – *Titoli non liberati*

Nei contratti aventi per oggetto titoli non completamente liberati, oltre al prezzo di contrattazione, devono essere indicati l'importo del capitale versato e l'eventuale sovrapprezzo.

Art. 502 – *Contratto «a contante»*

La liquidazione del contratto «a contante» ha luogo il giorno di borsa aperta

successivo a quello della stipulazione. E' in facoltà del venditore ritardare la liquidazione di altri 2 giorni di borsa aperta.

Art. 503 – *Contratto «contante a giorni»*

Nei contratti «contante a giorni» la liquidazione deve aver luogo nel termine massimo di dieci giorni di borsa aperta successivi a quelli del contratto.

Per la decorrenza degli interessi resta fissato il secondo giorno successivo al contratto, salvo patto contrario tra le parti.

Il compratore è tenuto anche ai ritiri parziali, purché nei quantitativi d'uso.

Art. 504 – *Calcolo degli interessi*

Gli interessi per i titoli trattati «più interessi» decorrono a favore del venditore, sia nei contratti «a contante» che nei contratti «a contante a giorni» o «a termine», sino al giorno della liquidazione del contratto incluso, e comunque non oltre i termini di cui agli articoli precedenti. Gli interessi sono calcolati sulla base dell'anno commerciale, ossia computando tutti i mesi di trenta giorni.

Art. 505 – *Titoli con cedole arretrate*

I titoli con cedole arretrate, il pagamento delle quali non è stato per qualsiasi ragione effettuato, si trattano e si valutano comprendendo nel prezzo tali cedole. Le stesse dovranno essere allegate al titolo, salvo che l'ente emittente ne abbia dichiarato l'annullamento.

Art. 506 – *«Interinale»*

L'«interinale» fa fede dell'avvenuta contrattazione. La consegna dell'«interinale» deve essere fatta nel corso della riunione di borsa nella quale avviene la conclusione del contratto.

Le discordanze devono essere denunciate alla controparte al più presto e, in ogni caso, almeno mezz'ora prima dell'apertura di borsa successiva.

Art. 507 – *Contraente non nominato*

L'adozione da parte degli agenti di cambio, nei foglietti bollati relativi ai contratti di borsa, delle formule «ho venduto oggi a V.S.», «ho comperato oggi da V.S.» e simili, si deve sempre intendere come «ho venduto oggi, agendo per conto di terzi, a V.S.»; allorché il terzo non viene nominato si applica l'art. 1762 del Codice Civile.

REGOLARITA' DEI TITOLI

Art. 508 – *Irregolarità – Distinte di consegna*

I titoli devono essere consegnati uniti al regolare foglio-cedole, salvo che le cedole siano esaurite e non siano ancora in circolazione i titoli affogliati.

Chi procedesse alla consegna di titoli rilascia alla parte o alla Stanza di compensazione una distinta sottoscritta o timbrata, indicante il numero e la data di godimento dei titoli stessi.

Chi ha consegnato i titoli è responsabile dei danni derivanti dalla loro eventuale irregolarità e deve sostituirli prontamente con altri regolari della stessa specie.

Se i titoli consegnati sono deteriorati, il Comitato direttivo degli agenti di cambio decide, ai soli fini della liquidazione di borsa, sulle relative contestazioni.

Art. 509 – *Certificati provvisori*

I certificati provvisori, che siano equiparati a titoli definitivi, devono essere accettati.

ESTRAZIONI

Art. 510 – *Premi e rimborsi*

Le norme del Codice Civile relative all'estrazione dei premi e rimborsi (art. 1533) si applicano anche a tutte le contrattazioni «a contante».

Oneri e diritti sono da attribuire al venditore se il contratto è stato stipulato il giorno di inizio dell'effettiva estrazione o successivamente.

Per giorno di inizio di estrazione si intende quello indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, mentre, per i titoli emessi dal credito fondiario e dalle sezioni annesse, s'intende quello dal quale decorre la facoltà di eseguire l'estrazione.

Il venditore deve comunicare tempestivamente al compratore la distinta numerica dei titoli venduti, ai soli fini dell'estrazione.

Art. 511 – *Sostituzione dei titoli estratti*

Il venditore deve sostituire i titoli che, anche dopo la liquidazione del contratto, risultino estratti anteriormente alla consegna, previa identificazione dei titoli medesimi.

Art. 512 – *Termini per la sostituzione*

Il compratore può esercitare, entro un anno dal giorno della consegna, il diritto di ottenere la sostituzione del titolo estratto. Trascorso detto termine, egli

potrà chiedere il conguaglio in denaro, ove il credito inerente al titolo non sia prescritto.

Qualora la sostituzione sia richiesta dopo il 90° giorno dalla consegna, l'eventuale perdita di interessi, da questo giorno a quello della richiesta, resta a carico del compratore.

Art. 513 — *Obblighi del compratore*

Quando i diritti e gli oneri relativi alla estrazione spettino al venditore, il compratore è tenuto ad annotare nome e indirizzo della persona alla quale abbia rivenduto il titolo, a conservare l'annotazione per un anno e a darne comunicazione a chi vi abbia interesse.

OPZIONI

Art. 514 — *Istruzioni — Stampiglia — Decurtazione — Versamenti*

Il compratore che intende esercitare una opzione che si verifica nel corso di un contratto a termine o a contante a giorni o di riporto per un determinato titolo, deve avvertirne il venditore almeno quattro giorni prima dell'ultimo giorno utile per esercitare l'opzione.

Il venditore deve aderire a tale richiesta consegnando al compratore le relative stampiglie di opzione in tempo utile e questi deve pagare l'ammontare della decurtazione stabilita dal Comitato direttivo degli agenti di cambio, che sarà conteggiata a suo credito nella liquidazione del contratto.

Se il compratore dà incarico al venditore di esercitare l'opzione per suo conto, deve fornirgli in tempo utile i fondi necessari unitamente all'importo dei diritti.

Art. 515 — *Mancate istruzioni*

In difetto di tempestive istruzioni dell'avente diritto circa l'esercizio di un diritto di opzione, chi dovrebbe provvedervi per suo conto dovrà vendere i diritti di opzione «al meglio», l'ultimo giorno utile, salvo impossibilità, preferibilmente sulla piazza dove è avvenuta la contrattazione, se in tale piazza i diritti medesimi hanno mercato corrente.

Art. 516 — *Liquidazione delle opzioni*

Le modalità che regolano le liquidazioni delle opzioni relative a operazioni fra contropartite di borsa sono determinate dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.

CONTRATTI A PREMIO

Art. 517 – *Risposta*

Nei contratti a premio la risposta deve essere data nel giorno e nell'ora stabiliti dal calendario di borsa.

Art. 518 – *Risposta anticipata*

Nei contratti a premio la risposta può essere data anche prima del giorno stabilito, ferma restando la scadenza originaria del contratto.

Il diritto di opzione spetta soltanto se la risposta anticipata è data prima del giorno iniziale per l'esercizio dell'opzione.

Art. 519 – *Mancata risposta*

Nei contratti a premio, colui che non riceve la risposta nel termine di cui all'art. 517, deve regolarsi nel migliore interesse della sua controparte, dandone comunicazione al Comitato direttivo degli agenti di cambio.

Art. 520 – *Ritiri o consegne parziali*

Nei contratti a premio semplice il compratore del premio, nel dare la risposta in tempo utile, ha la facoltà di ritirare o consegnare anche in parte, purché nei quantitativi d'uso, i titoli oggetto del contratto, restano obbligati al pagamento del premio per la differenza.

Art. 521 – *Decurtazione per opzione, cedole, etc.*

Nei contratti a premio per titoli per i quali prima della «risposta premi» si verifici l'esercizio di una opzione, il prezzo è decurtato dell'importo stabilito dal Comitato direttivo degli agenti di cambio per i diritti di opzione. La risposta è data e la liquidazione si esegue per titoli optati.

La stessa norma vale per le cedole, assegnazioni, diritti di riparto, rimborsi, etc., per i quali il prezzo è decurtato del loro importo lordo.

Il premio rimane invariato.

Art. 522 – *Regolamento dell'importo*

L'importo del premio, sia semplice che a facoltà multiple, è pagato nella liquidazione del mese in cui il contratto scade.

RIPORTI

Art. 523 – *Giorno di stipulazione*

Il contratto di riporto può essere stipulato in un qualsiasi giorno del mese, anche diverso da quello stabilito dal calendario di borsa.

Art. 524 – *Istruzioni – Accettazioni ordini – Rinnovo tacito*

Nei contratti di riporto da fine a fine, gli ordini del committente devono pervenire entro il giorno che precede quello fissato dal calendario di borsa.

Chi riceve l'ordine di stipulare il riporto è libero di accettarlo; in caso di rifiuto deve darne comunicazione al committente subito dopo il ricevimento dell'ordine.

Il contratto di riporto si intende tacitamente rinnovato per la fine del mese successivo, qualora nessuno dei due contraenti abbia manifestato, almeno il giorno precedente alla riunione dei riporti, volontà contraria.

I contratti di riporto stipulati in giorno diverso da quello del calendario di borsa si estinguono invece alla scadenza.

Art. 525 – *Benefici e oneri – Deport*

Tutti i benefici e oneri a titoli dati a riporto sono accreditati o addebitati, alla scadenza del contratto, al datore a riporto (riportato).

Il «deport» è sempre regolato anticipatamente.

GARANZIE CONTRATTUALI

Art. 526 – *Garanzia semplice e «a mantenersi»*

Gli agenti di cambio e gli esercenti la commissione, prima di eseguire qualsiasi operazione di borsa, hanno diritto di chiedere al committente una garanzia che rimane vincolata sino al buon fine di tutti i contratti stipulati al momento della costituzione della garanzia e in seguito, e può essere utilizzata a copertura dei saldi dovuti e non pagati.

Nei contratti con «garanzia a mantenersi» qualora la garanzia in rapporto agli impegni per cui è stata prestata, si riduca alla metà, gli agenti di cambio e gli esercenti la commissione hanno diritto di domandare la reintegrazione.

La richiesta per la reintegrazione suddetta deve essere fatta per telegramma o per lettera raccomandata.

Se il committente non provvede alla reintegrazione entro il terzo giorno non festivo dalla data della richiesta, gli agenti di cambio e gli esercenti la commissione hanno diritto di liquidare la posizione anche utilizzando la garanzia.

Art. 527 – *Star del credere*

Se a tergo dell'interinale e del foglietto bollato l'agente di cambio, previo consenso del proprio committente, indica il nome dalla controparte, l'agente di cambio rimane sollevato nei confronti del committente dalla responsabilità dello «star del credere».

In tal caso l'agente di cambio non può applicare la maggiorazione della provvigione.

SISTEMAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 528 – *Consegna dei titoli e del contante*

Il contraente non associato alla Stanza di compensazione deve consegnare i titoli dovuti in liquidazione in tempo utile per permettere all'Associato l'adempimento dei suoi obblighi e, comunque, non più tardi di due giorni prima della data fissata dal calendario di Borsa per la consegna alla Stanza.

Il pagamento del saldo in contanti del conto liquidazione alle banche associate avviene con addebito in conto corrente, con valuta il giorno stesso della liquidazione. I contraenti che non intrattengono rapporti di conto corrente con le banche associate, dovranno versare il saldo in contanti almeno il giorno prima di quello fissato per la liquidazione.

La consegna dei titoli e del contante, dovuti al contraente non associato, potrà avvenire anche il giorno seguente a quello della liquidazione e, comunque, in relazione alle esigenze distributive e di frazionamento della «Stanza», senza alcuna responsabilità derivante da eventuali ritardi connessi a tali esigenze.

Art. 529 – *Liquidazione dei contratti alle grida del reddito fisso*

Tutti i contratti posti in essere dagli agenti di cambio alle grida del reddito fisso devono essere liquidati a mezzo Stanza di compensazione, salvo preventivi accordi tra le parti.

Art. 530 – *Compensi e disposizioni*

L'ordine di consegnare o ritirare valori contro denaro o semplicemente titoli o denaro (compensi o disposizioni) si intende sempre salvo buon fine dell'operazione, ed è eseguito a tutto rischio del committente.

Questi è responsabile delle disposizioni o compensi da lui dati.

Se l'assegnato rifiuta o ritarda la consegna o il ritiro, il dipendente è obbligato a consegnare o a ritirare egli stesso, non appena gli sarà pervenuto avviso del mancato adempimento delle disposizioni o compensi da lui dati.

Colui che riceve disposizioni o compensi può rifiutarli senza indicare il motivo del rifiuto.

In mancanza di indicazione del prezzo e della clausola «franco valuta», i titoli ai quali si riferiscono il compenso o la disposizione si conteggiano al «prezzo di compenso».

Le disposizioni e i compensi dati o ricevuti da un contraente del quale sia sopravvenuta l'insolvenza sono annullati.

Art. 531 – *Esecuzione*

L'esecuzione dei contratti di borsa si ha per adempiuta con la consegna di titoli contro il pagamento del prezzo, senza scambio fra le parti di ricevuta né annotazioni sul foglietto bollato.

CORRISPONDENZE

Art. 532 – *Disguidi e ritardi*

Gli agenti di cambio e gli esercenti la commissione non sono responsabili nei confronti del proprio committente per disguidi o ritardi nelle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, né per errori nella trasmissione dei telegrammi.

CONTI DI LIQUIDAZIONE

Art. 533 – *Approvazione*

I conti di liquidazione si intendono approvati, se il committente non reclami entro dieci giorni dalla data della loro spedizione, a meno che l'interessato dimostri di non avere ricevuto il conto stesso, ovvero di averlo ricevuto in un momento tale, da far ritenere che l'impugnativa sia stata proposta con sufficiente tempestività.

Art. 534 – *Modalità di liquidazione*

Le insolvenze sono liquidate secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.

In caso di insolvenza del contraente, i contratti di riporto non ancora perfezionati non hanno corso, anche se sono stati scambiati i relativi foglietti bollati.

Art. 535 – *Insolvenza notoria o formale*

Le insolvenze notorie o formalmente accertate prima della scadenza del contratto danno luogo a liquidazione immediata della posizione a cura del Comitato direttivo degli agenti di cambio, autorizzato dalla Deputazione di Borsa.

Sono considerate manifestazioni di insolvenza notoria gli inadempimenti, la mancata ottemperanza alle operazioni preparatorie della liquidazione mensile a mezzo Stanza di compensazione ed altri fatti esteriori significativi.

TITOLO VII

ALTRI USI

Cap. I – Prestazioni varie di opere e di servizi

a) Industria alberghiera

Art. 536 – *Durata del contratto*

La durata del contratto si intende iniziare alle ore 14 e cessare alle ore 12 del giorno successivo. E' in facoltà dell'albergatore, compatibilmente con le esigenze di servizio, anticipare e posticipare l'ora di disponibilità della camera.

Il cliente che richiede la disponibilità della camera prima delle ore 7 deve essere preavvertito che gli viene addebitato il costo della medesima dal giorno precedente.

Il contratto si ritiene tacitamente rinnovato di giorno in giorno se entro le ore 12 il cliente non abbia comunicato la sua partenza e rilasciata la camera o se l'albergatore non gli abbia comunicato la ulteriore indisponibilità della camera entro le ore 12 del giorno precedente.

Art. 537 – *Prenotazioni*

La prenotazione con caparra, pari almeno al prezzo della camera per un pernottamento, è valida fino alle ore 24 del giorno indicato.

Nel caso di prenotazioni di durata non superiore a tre giorni, il cliente ha diritto alla restituzione della caparra solo se comunica la rinuncia almeno 24 ore prima della data di arrivo indicata.

Nel caso di prenotazione di durata superiore a tre giorni il cliente ha diritto alla restituzione della caparra solo se comunica la rinuncia in un termine congruo, in relazione alla località ed al periodo stagionale.

La prenotazione senza caparra è valida fino alle ore 18 del giorno indicato.

Quando l'albergatore, per causa a lui non imputabile, si trovi nella impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, deve proporre al cliente analogha sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a suo carico l'eventuale differenza di costo e restituendo al cliente l'eventuale caparra.

In caso di anticipata partenza, l'albergatore ha facoltà di addebitare al cliente il prezzo della camera, esclusi servizi e tasse, per un periodo massimo di tre giorni ovvero per i soli giorni restanti, se inferiori a tre giorni rispetto alla scadenza della prenotazione.

Art. 538 – *Pensione*

Il contratto di pensione si intende comprendere la locazione di una camera singola o di un posto letto in una camera multipla con somministrazione di prima colazione continentale, colazione e pranzo; il contratto di mezza pensione si intende limitato alla somministrazione di uno dei due pasti, a scelta del cliente. Sono in ogni caso escluse dal prezzo le bevande ed il caffè.

La durata minima del contratto di pensione o di mezza pensione è di tre giorni per gli alberghi e di un giorno per le pensioni.

Il titolare dell'esercizio di categoria «pensione» ha facoltà di rifiutare la richiesta di contratto di mezza pensione.

L'albergatore ha facoltà di subordinare l'accettazione della richiesta di contratto di pensione o mezza pensione al versamento di una caparra pari al prezzo relativo da uno a tre giorni del servizio richiesto.

La pensione e la mezza pensione iniziano con il primo pasto consumato dal cliente nel giorno dell'arrivo.

Il pasto non consumato nel giorno dell'arrivo dà diritto al cliente di consumarlo nel giorno della partenza. Negli altri casi, i pasti non consumati per qualsiasi motivo non danno diritto al cliente ad una riduzione di prezzo.

Art. 539 – *Servizi*

La prima colazione ed i pasti devono essere consumati entro l'orario determinato dall'albergatore e nei locali a tale scopo destinati. E in facoltà dell'albergatore di servire in camera, su richiesta del cliente, prima colazione, pasti, caffè, tè, bevande, su richiesta del cliente, e di fissare, per tale servizio, un sovrapprezzo: il sovrapprezzo deve essere portato a conoscenza del cliente mediante appositi affissi o deve essere, comunque, comunicato preventivamente dall'albergatore.

Quando ne abbia la possibilità, è in facoltà dell'albergatore di somministrare la prima colazione ed i pasti, su richiesta del cliente, in orario diverso da quello determinato e di richiedere per tale servizio un sovrapprezzo, purché comunicato preventivamente.

Art. 540 – *Prezzi*

Se il cliente non richiede preventivamente i prezzi ed accetta la camera, i pasti, la pensione e ogni altra prestazione, si intende che accetta le condizioni del prezzo indicate negli appositi affissi o normalmente praticate nell'esercizio, fermo l'obbligo

dell'albergatore di portare preventivamente a conoscenza del cliente i sovrapprezzi per servizi o somministrazioni speciali.

Art. 541 – *Pagamento*

Quando la prenotazione abbia durata superiore ad un giorno o il contratto si rinnovi tacitamente di giorno in giorno, è in facoltà dell'albergatore di chiedere giornalmente il pagamento delle prestazioni già fornite.

In caso di mancato pagamento, il contratto si risolve di diritto ed il cliente ha l'obbligo di lasciare immediatamente l'albergo.

I conti debbono essere pagati in moneta nazionale.

E' in esclusiva facoltà dell'albergatore di accettare in pagamento, assegni o moneta straniera; questa deve essere valutata al cambio del giorno sulle banche della piazza.

Art. 542 – *Divieti*

Il cliente non può:

— consumare in camera i pasti, alimenti e bevande non forniti dall'albergatore, con sola eccezione per le bevande delle quali l'albergatore non disponga;

— cucinare in camera pasti o alimenti in genere;

— lavare in camera indumenti o biancheria, ad eccezione di quella intima;

— stirare in camera indumenti o biancheria;

— introdurre in camera persone non alloggiate nell'albergo, salvo il preventivo consenso dell'albergatore;

— introdurre animali nell'albergo, salvo il preventivo consenso dell'albergatore: in caso di consenso, l'albergatore può porre limitazioni all'accesso degli animali a locali diversi della camera del cliente, a parchi, a giardini, a piscine, a spiagge, ecc., fermi, in ogni caso, i divieti posti da organi sanitari o da altri organi pubblici e ferma, in ogni caso, la responsabilità del cliente per i danni eventualmente arrecati dall'animale. L'albergatore deve indicare inoltre, preventivamente, il sovrapprezzo per i pasti da somministrare all'animale.

Art. 543 – *Norme generali*

Tutte le norme precedenti si intendono estese anche alle pensioni, locande, purché non in contratto con le norme esplicitamente previste per tali esercizi.

b) Lavanderia, tintoria, stampa e fissaggio di tessuti, tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi, etc.:

(Nessun uso accertato).

Cap. II – Usi Marittimi

AGENTI MARITTIMI

Art. 544 – *Agenti marittimi raccomandatari*

Sono agenti marittimi raccomandatari i rappresentanti locali delle imprese di navigazione e le ditte e società di raccomandazione marittima, iscritti nell'albo di categoria presso le Camere di Commercio.

Le facoltà, le attribuzioni, e i limiti relativi degli agenti marittimi raccomandatari sono disciplinati dalla legislazione vigente, e in particolare dal Codice della Navigazione.

Art. 545 – *Compensi per le prestazioni*

I compensi relativi alle prestazioni degli agenti marittimi sono quelli fissati dalla tariffa vigente della Federagenti.

Art. 546 – *Poteri di raccomandatari*

I rappresentanti e gli agenti delle società di navigazione, cioè i raccomandatari, emettono e firmano le polizze di carico delle merci imbarcate sulla fede di una ricevuta rilasciata dal capitano della nave al momento in cui riceve a bordo la merce.

OPERAZIONI DOGANALI

Art. 547 – *Compenso degli spedizionieri per le operazioni doganali*

Per le operazioni doganali d'entrata e di uscita delle navi, agli spedizionieri doganali compete un compenso a carico della nave, giusta tariffa, e competono altresì gli extra diritti, pure di tariffa, per eventuali servizi diversi, e il rimborso delle spese.

CARICO DELLE MERCI

Art. 548 – *Dichiarazione nella polizza di carico e responsabilità del caricatore*

Le dichiarazioni del caricatore nella polizza di carico circa il peso, il volume, il contenuto e il valore dei colli non comportano ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate, nelle stesse condizioni d'imballaggio in cui furono ricevute.

Le false dichiarazioni dello speditore sulla natura, il peso e il volume, delle cose caricate comporta la sua responsabilità per tutti i danni conseguenziali.

Al capitano è riservata la facoltà di verificare all'imbarco e allo sbarco — in contraddittorio con gli interessati — il peso, il volume e il contenuto dei colli.

Art. 549 — *Carico sopra e sotto coperta*

Il capitano ha l'obbligo di stivare la merce sotto coperta per quel tanto che sia possibile.

E' uso concordare preventivamente l'eventuale caricazione totale o parziale delle merci sopra coperta.

Per le merci caricate sopra coperta occorre esplicita dichiarazione nella polizza di carico, e il vettore viene esonerato dalla responsabilità per i danni.

Art. 550 — *Merce che va caricata sopra coperta*

In conformità agli abituali patti di polizza, è uso, salvo patto contrario, porre sopra coperta i fusti vuoti, gli animali, la frutta, i fiori, le piante vive e altri prodotti deperibili, nonché colli o pezzi di grossa mole o che comunque possano danneggiare le altre merci in stiva, ferme restando le disposizioni della legge e delle autorità per le merci pericolose.

Art. 551 — *Cura degli animali viaggianti*

Al mantenimento e alla cura (governo) degli animali durante il viaggio deve provvedere lo speditore, salve condizioni speciali di polizza.

Art. 552 — *Consegna delle merci da caricare*

Le merci da caricare (eccettuati gli agrumi) debbono essere consegnate sotto bordo, accompagnate dai documenti emessi dall'agenzia marittima, dalla dogana e — se occorre — dall'autorità sanitaria.

La consegna deve avvenire con la massima sollecitudine in modo che l'imbarco possa essere effettuato secondo le disposizioni del capitano.

Art. 553 — *Carico degli agrumi*

Gli agrumi, nel porto di Palermo, possono essere caricati senza preventivo ordine di imbarco, e la documentazione è regolarizzata dopo i relativi accertamenti.

Il turno di caricazione, salvo patto contrario, è determinato dall'ordine di arrivo della merce sottobordo.

Art. 554 — *Incompatibilità di stivaggio in comune di alcune merci*

L'aglio e il tabacco non si caricano nella medesima stiva nella quale siano caricati agrumi e altra frutta fresca.

Il vettore, che, per condizioni speciali della stiva mette agrumi e altra frutta fresca insieme con aglio e tabacco, risponde degli eventuali danni.

Art. 555 – Ritardo e anticipo di approdo della nave da caricare e la facoltà del caricatore

La nave di linea o occasionale, annunciata per caricazione «verso il giorno» può anticipare o ritardare l'approdo di 48 ore, e il caricatore, in tal caso, è tenuto a mantenere gli impegni assunti nei confronti della nave.

Se la nave non approda entro il termine predetto, il caricatore ha facoltà di caricare su altra nave.

CARICO DELLE MERCI NEI CONTRATTI DI NOLEGGIO

Art. 556 – Precisazione del giorno di inizio della caricazione

Nel contratto di noleggio è indicare il giorno di inizio della caricazione con la dicitura «expected ready to load about...» cioè «atteso pronto per la caricazione verso il giorno...».

Il termine «cancello» seguito dalla data indica il limite del termine concesso per la caricazione della nave concordato fra noleggiatore e armatore.

Tale clausola dà facoltà al solo noleggiatore di annullare (cancellare) il contratto qualora la nave, entro il termine designato, non abbia adempiuti gli obblighi contrattuali; l'annullamento non dà diritto, né al noleggiatore né al noleggiante, a risarcimento dei danni.

Art. 557 – Ammissibilità dei soli casi di forza maggiore per la tolleranza del ritardo

Nel caso di ritardo di una nave noleggiata a data fissa non è concessa alcuna tolleranza a favore dell'armatore, salvo i casi di forza maggiore. Compatibilmente con i propri interessi il noleggiatore, ricevendo notizie di ritardo da parte dell'armatore, può non sciogliersi dall'impegno e attendere la nave per caricare la sua merce.

Art. 558 – Trasbordi

In caso di trasbordo del carico su altra nave per mancanza di linea diretta, né l'armatore o suo rappresentante, né il mittente hanno l'obbligo di informare il destinatario.

Nel caso in cui il trasbordo dipenda da forza maggiore o volontà dell'armatore, il predetto obbligo grava sull'armatore stesso o sul suo rappresentante.

APPRODO DELLE NAVI

Art. 559 – *Navi con carichi secchi totali o parziali*

Tutte le navi con carichi secchi, totali o parziali, operano affiancate alle banchine commerciali. Il ricevitore, a carico completo o maggioranza di carico, ha facoltà di chiedere l'affianco a una particolare banchina di sua preferenza, sempreché disponibile.

Tale affianco, come l'adempimento di una qualsiasi convenzione speciale per il luogo di affianco, è comunque subordinato all'approvazione dell'autorità portuale.

Art. 560 – *Mancanza di posto libero*

In mancanza di posto libero nella banchina indicata da ricevitore o caricatore, la nave potrà affiancarsi ad altra banchina assegnata dall'autorità portuale, e le stallie decorrono dal momento in cui la nave si dichiara pronta ad operare; pur non potendo accostare alla banchina richiesta da ricevitore o caricatore.

Art. 561 – *Stallie nel caso di spostamenti della nave*

Gli spostamenti successivi al momento della nave effettuati a richiesta del ricevitore o caricatore non interrompono la decorrenza delle stallie, e tutte le spese inerenti sono a carico del caricatore o ricevitore.

Art. 562 – *Scelta della banchina*

Per il carico generale il capitano ha facoltà di scegliere la banchina, previa, sempre, autorizzazione dell'autorità portuale.

Art. 563 – *Onere della maggiorazione del lavoro festivo, straordinario o notturno*

Quando, per necessità particolari o per affrettare la discarica o caricazione delle merci con navi di linea, si rende necessario il lavoro festivo, straordinario o notturno, l'onere delle maggiori spese, previste dalle tariffe portuali, è rispettivamente a carico dei ricevitori o dei caricatori.

SCARICO DELLE MERCI

Art. 564 – *Sbarco delle merci*

Lo sbarco di merci varie sulle banchine e/o mezzi di trasporto, dove viene effettuata la consegna ai singoli ricevitori, è fatto a cura del vettore e a spese dei

ricevitori, giusta le tariffe portuali (spese di manovalanza più compensi di impresa, maggiorate dal diritto di agenzia). Il ricevitore potrà però ritirare «sotto palanco» la sua merce, se così convenuto nella polizza di carico, corrispondendo comunque all'agente del vettore un diritto di agenzia nella misura del 10% sulla tariffa di sbarco.

Art. 565 – *Direzione tecnica, responsabilità e rischi nelle operazioni di sbarco*

Ferma restando la regolamentazione vigente nel porto di Palermo, per quanto si riferisce alle operazioni di sbarco di carichi di massa (carboni, piriti, fosfati, ecc.), per le operazioni di sbarco di parti di carico generale, per le quali sia richiesta o sia stata convenuta la condizione di resa «sotto palanco», la direzione tecnica delle operazioni e la conseguente responsabilità sono sempre attribuite all'impresa del vettore, mentre i rischi passano al ricevitore dal momento in cui la merce viene tratta fuori dalle stive e sospesa al gancio lungo il bordo.

Art. 566 – *Assenza del ricevitore di merce all'ordine*

Allorché la merce è all'ordine, e sia assente il ricevitore di essa, l'agente raccomandatario della nave ha obbligo di provvedere alla discarica e alla custodia della merce stessa, avviandola ai magazzini doganali o gli altri luoghi indicati dalla dogana; tutte le spese andranno a carico del ricevitore.

Art. 567 – *Custodia della merce in arrivo*

L'agente raccomandatario ha l'obbligo di custodire la merce in arrivo sino alla consegna al destinatario, usando la cura del buon padre di famiglia per mantenerla nello stato in cui è sbarcata, anche in caso di inadempienza del destinatario a ritirarla, salvo sempre il diritto al rimborso da parte del destinatario delle spese di guardiania e copertura e di ogni altra spesa relativa alla custodia, compresi i veicoli con o senza motore trasportati come merce a mezzo navi traghetto.

Nessun obbligo di custodia, dopo lo sbarco, incombe, invece, all'agente raccomandatario per le merci trasportate mediante automezzi viaggianti su navi traghetto.

Art. 568 – *Estensione degli usi ai trasporti su piccoli natanti non regolati da polizza di carico*

Gli usi predetti disciplinano anche i trasporti effettuati con piccoli natanti, non regolati da polizza di carico.

Art. 569 – *Consegna della merce*

Per ottenere la consegna della merce giunta per via mare, il ricevitore (o chi per esso) deve restituire al vettore (o al raccomandatario o al comodante) un origi-

nale della polizza di carico debitamente quietanzata e in regola con le eventuali girate, ottenendo in cambio, dopo il pagamento del nolo e delle spese inerenti, il buono di consegna.

La consegna dei documenti suddetti non pregiudica i reciproci diritti del ricevitore e del vettore in ordine alla regolare consegna della merce.

Qualora, per trasporti su navi noleggiate a condizioni di linea, sulla polizza di carico risulti la clausola «notify» (dare avviso, avvisare), è sufficiente che il vettore dia l'avviso al nominativo indicato, mediante comunicazione scritta. Se la polizza non contiene tale clausola, il ricevitore è tenuto a rendersi parte diligente per accertare l'arrivo della nave e della merce.

Quando, invece, la merce giunge per trasbordo, gli agenti hanno il dovere di comunicare a mezzo del giornale commerciale o direttamente ai ricevitori, sempreché noti, che le merci caricate sul piroscampo di origine sono giunte in trasbordo con altra nave.

Art. 570 – Insaccatura di granaglie e merci alla rinfusa

In mancanza di silos, le granaglie e le merci alla rinfusa possono essere insaccate, a richiesta del ricevitore, all'atto dello sbarco. In tal caso il ricevitore è tenuto ad approntare in tempo utile i sacchi e a sostenere le spese di insaccatura, mentre l'armatore è tenuto alle spese di «disistivaggio».

Art. 571 – Sbarco di silos

In caso di sbarco di silos, i gestori di questi sono costituiti depositari della merce, la quale non potrà essere consegnata ai ricevitori se non previo regolare nulla osta rilasciato dal capitano o suo agente.

Art. 572 – Pesatura delle merci

La pesatura delle merci è a carico del ricevitore.

Ove tale pesatura venga ordinata in dipendenza di una contestazione sul peso, la spesa sarà a carico di chi risulterà in torto.

Art. 573 – Accettazione della merce nel peso indicato dalla polizza

Quando il ricevitore di un carico alla rinfusa non richiede espressamente al capitano della nave la verifica del peso prima della scarica, la merce si intende consegnata e accettata secondo il peso specificato nella polizza di carico.

Art. 574 – Responsabilità del capitano

Il capitano risponde, salvo casi di forza maggiore, della consegna in buona

condizione dei colli e del loro numero, se non abbia fatto riserva nella polizza di carico, all'atto dell'imbarco.

La responsabilità del capitano per le merci in sacchi viene meno se non sono state osservate le norme relative a ciascuna merce.

Il capitano risponde del peso della merce indicato nella polizza di carico (dedotto il calo naturale), quando l'abbia comunque accettato o riconosciuto all'imbarco.

Art. 575 – *Validità delle riserve del capitano*

Le riserve apposte dal capitano nella polizza di carico circa il condizionamento dei colli imbarcati non hanno valore, se non specificano le quantità di colli e la partita cui si riferiscono, nonché le effrazioni apparenti riscontrate nei colli stessi.

Art. 576 – *Casi di esonero dalla responsabilità*

Il capitano non risponde del contenuto dei colli manomessi o scondizionati in riferimento ai quali ha fatto riserva; risponde invece della merce dichiarata nella polizza, nei limiti previsti dalle condizioni generali della polizza di carico.

Art. 577 – *Il compenso per il facchinaggio*

Il compenso per il facchinaggio in banchina e la imbracatura grava sul caricatore.

Art. 578 – *Principali clausole ricorrenti nei trasporti via mare*

Oltre alle clausole di cui agli artt. 7 e segg., nei trasporti marittimi ricorre anche la clausola «Fio» (composta dalle iniziali delle parole inglesi *free in out*) la quale comporta che anche la spesa di stivaggio e di disstivaggio è a carico della merce.

CONTAINERS

Art. 579 – *Traffico «door to door» cioè traffico «porta a porta»*

I vettori dei containers prelevano la merce dalla porta del magazzino del mittente e s'impegnano a consegnarla alla porta del magazzino del destinatario.

E' compito dell'agente marittimo incaricato, preavvisato dallo spedizioniere o dal caricatore, curare il posizionamento del contenitore.

Le spese di tale posizionamento sono a carico del mittente o del destinatario, a seconda le condizioni di polizza.

STALLIE E CONTROSTALLIE

Art. 580 – *Decorrenza*

Di regola i termini delle stallie e controstallie sono nel contratto di noleggio o nella polizza di carico.

In mancanza, la decorrenza delle stallie ha inizio alle ore 14 del giorno non festivo di arrivo della nave, se la lettera di prontezza è stata presentata nelle normali ore di ufficio antimeridiane (dalle ore 9 alle ore 12); oppure alle ore 8 del giorno successivo non festivo, se la lettera di prontezza è stata presentata nelle ore normali di ufficio pomeridiane (dalle ore 15 alle ore 18).

Art. 581 – *Conteggio*

Il conteggio delle stallie è basato sulla giornata di 24 ore.

Sono escluse le domeniche e i giorni festivi, nonché il sabato dalle ore 13; quando si lavora nei suddetti giorni vengono calcolate le ore di effettivo lavoro divise per il numero delle «vette» che hanno effettivamente operato.

Art. 582 – *Rata giornaliera non prevista dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico*

Nel caso in cui la rata giornaliera di scarico o caricazione non sia prevista dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico, per uso locale si fa riferimento alla rata giornaliera prevista dai regolamenti del lavoro portuale.

Art. 583 – *Specie di controstallie*

Trascorse le stallie, sia d'uso che contrattuali, cominciano a decorrere le controstallie, le quali sono di due specie, ordinarie e arbitrarie. Le prime decorrono dallo spirare del tempo concesso dalla nave (contrattuale o d'uso) fino allo scadere di egual tempo; le seconde, dette pure extrastallie e sopracontrastallie decorrono dallo spirare delle controstallie fino al termine delle operazioni di carico e scarico.

Art. 584 – *Compenso di controstallie*

Il compenso di controstallie è generalmente convenuto nei contratti di noleggio; in difetto è calcolato sulla base di lire 100 per ogni tonnellata di portata della nave.

Art. 585 – *Consegne giornaliere*

Se nella polizza di carico è inserita la clausola «The cargo to be discharged as fast as steamer can deliver», il destinatario della merce è obbligato a riceverla gior-

nalmente tutta la quantità che il capitano può consegnare, servendosi unicamente dei mezzi di cui dispone la nave, limitatamente allo sbarco in banchina.

CALI (vedi Titolo I – Sez. I)

NOLO E LIQUIDAZIONE

Art. 586 – *Noli convenuti in moneta estera*

I noli convenuti in moneta estera, in mancanza di patto contrario, possono anche essere pagati in moneta corrente nella Repubblica secondo il cambio ufficiale del giorno di arrivo della nave, e non al cambio del giorno in cui comincia la scarica.

Il cambio da applicarsi nel pomeriggio è sempre quello accertato nella mattinata, sempreché la nave sia arrivata in tempo per la regolare scarica, altrimenti si applicherà il cambio del giorno successivo.

Per i noli in uscita, cambio di base è quello del giorno della caricazione; e se questa dura parecchi giorni, si prende per base la media dei cambi dei giorni per cui si protrae la caricazione stessa.

Art. 587 – *Pagamento*

Salvo patto contrario, il pagamento del nolo viene fatto man mano che la merce viene scaricata, e a misura delle richieste del capitano. Il saldo avviene alla fine della consegna.

Art. 588 – *Pagamento del nolo per merci alla rinfusa con pesatura*

Per i carichi alla rinfusa il nolo è corrisposto in base alla quantità realmente consegnata, anche quando quella segnata nella polizza di carico ne differisca per calo naturale o avaria.

Art. 589 – *Pagamento del nolo per merci alla rinfusa consegnata senza pesatura*

Quando le merci (carbone e minerali) alla rinfusa sono consegnate senza pesatura, il capitano della nave concede al ricevitore della merce un abbuono di nolo nella misura del 2% sulla quantità indicata nella polizza di carico.

La rinuncia alla pesatura da parte del ricevitore deve aver luogo prima dell'apertura delle stive (before bulk broken).

Art. 590 – *Condizioni per carichi completi*

I carichi completi sono sempre regolati dalle condizioni stipulate nel contratto di noleggio, oppure dalla polizza di carico.

Cap. III – Usi nei trasporti terrestri

Art. 591 – *Giacenze*

Le merci che non possono essere consegnate al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile allo spedizioniere, potranno essere depositate da questo presso i propri magazzini (o presso i magazzini generali) dietro compenso di Lit. 800/q.le giorno indivisibile.

Art. 592 – *Orari dei servizi*

Salvo accordi specifici, l'orario dei servizi di presa e consegna delle merci viene fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Art. 593 – *Anomalie alla consegna*

L'integrità dei colli è da intendersi limitata all'aspetto esteriore dei pacchi e non è ammesso il controllo all'interno degli stessi salvo disposizione ed accordi particolari col mittente.

Art. 594 – *Tempi di carico e scarico*

Il mittente ed il destinatario devono provvedere alle rispettive operazioni di carico e scarico delle merci entro tempi strettamente necessari all'effettuazione delle operazioni proporzionalmente alla quantità ed alla natura delle merci.

Per i tempi di attesa il trasportatore ha diritto ad una addizionale aggiuntiva.

Qualora l'attesa o la sosta pregiudichi la continuità dei servizi il trasportatore ha facoltà di non eseguire l'operazione salvo il diritto di richiedere anche eventuali danni oltre l'addebito dell'ulteriore servizio eventualmente prestato.

Art. 595 – *Cali naturali*

Per i vettori stradali che operano nel settore trasporto alla rinfusa tanto di prodotti agricoli che industriali, è riconosciuta una tolleranza nei cali naturali di viaggio, ove non esistano accordi (più favorevoli) diversi di almeno lo 0,50% per tutto il periodo dell'anno.

Art. 596 – *Consegna merce a domicilio*

La consegna delle merci si intende effettuata a piano terra, numero civico del destinatario.

Eventuali consegne in locali superiori al piano terra o comunque oltre 5 metri dalla soglia, vanno considerate supplementari al normale contratto di trasporto e di

